



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF



**Linee guida ai sensi del D.Lgs. 81/2008  
"TESTO UNICO SULLA SICUREZZA"**



**PROGETTO AMBIENTALE IMPEGNATI NEL VERDE**

**Federazione Italiana Golf**

Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA

Tel. 063231825

Fax 063220250

e-mail: [fig@federgolf.it](mailto:fig@federgolf.it)

web: [www.federgolf.it/impianti-ecologia](http://www.federgolf.it/impianti-ecologia)

**Tutti i diritti riservati.** Ad eccezione di specifiche autorizzazioni per motivi di studio, ricerca, analisi critica o revisione, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma o con nessun mezzo elettronico, elettrico, chimico, meccanico, ottico, né può essere fotocopiata o registrata senza aver prima ottenuto il permesso dal titolare del diritto d'autore.

Finito di stampare nel febbraio 2009.

Copertina e progetto grafico di Sabrina Verde.

**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

# **LA SICUREZZA, LA SALUTE E LA PREVENZIONE NEI PERCORSI DI GOLF**

**Linee guida ai sensi del D.Lgs. 81/2008  
"TESTO UNICO SULLA SICUREZZA"**



**A cura di: Sabrina Verde**

**in collaborazione con:**

**TITRE snc**

---

**Marzo 2009**

## Note sugli autori

### Sabrina Verde

Nata a Limbiate (MI) nel 1970. Laureata e Dottore di Ricerca in Botanica a Milano, Corso di Perfezionamento in Progettazione del verde negli Spazi Urbani presso la Facoltà di Agraria di Milano, Master di II livello in Ecologia del Paesaggio e Pianificazione Ambientale presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Svolge attività di ricerca e formazione presso l'Università di Milano.

Componente della Commissione del Paesaggio della Provincia di Milano.

Opera nel settore botanico e del paesaggio dal 1996 e dal 2000 è consulente tecnica della Federazione Italiana Golf per conto della quale coordina il Progetto Ambientale "Impegnati nel Verde" e svolge attività di formazione presso la Scuola Nazionale di Golf (Sutri).

Svolge attività di consulenza per enti pubblici e privati.



**TITRE s.n.c**

*Sicurezza formazione*

La Titre s.n.c è una società di consulenza e di servizi per l'impresa e per i professionisti.

Mettiamo a disposizione tutta una serie di servizi di consulenza a seconda delle necessità e dei vari settori aziendali in cui si individua delle carenze o, molto più semplicemente, dove si avverte la necessità di avere un consulente che si occupi di problematiche che, se seguite dall'imprenditore o dal professionista, lo distoglierebbero da altri impegni.

La Titre riunisce esperienze acquisite nel campo della sicurezza sul lavoro, protezione ambientale, organizzazione e qualità per offrire un servizio adeguato nei diversi settori, per realizzare un programma di assistenza completo, assicurando la migliore qualità nella risoluzione di problemi ad alto contenuto specialistico. Definiamo con i clienti i termini dei problemi ed individuiamo gli obiettivi da raggiungere.

Sedi:

P.za S. M. Maddalena 4 - 10068 Villafranca P.te (TO)

Via Archibugieri 32 - 10064 Pinerolo (TO)

P.Iva/C.F. 08977510018

[www.titre.it](http://www.titre.it)

*Mi accingo, con vero piacere, a scrivere qualche riga di introduzione a questa pubblicazione, che nasce dalle nuove strategie di comunicazione della Federazione Italiana Golf.*

*Sabrina Verde, consulente ambientale della FIG, ha realizzato il presente manuale, con il contributo di Titre, azienda torinese specializzata nel settore della sicurezza per lavoro, ma per passione specializzata nel golf.*

*In occasione dell'uscita della nuova normativa sulla sicurezza Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008, la Federazione ha voluto offrire un nuovo strumento di lavoro, destinato non solo a chi lavora, a vario titolo, nel mondo del golf, ma anche a chi, vero appassionato, lo frequenta con curiosità e attento interesse, applicando la nuova normativa ai percorsi di golf (in particolare alla parte campo, spesso sottostimata).*

*Questo manuale riassume in termini semplici e chiari le normative in vigore nel campo della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle situazioni che possono verificarsi su un campo di golf, nel club-house o nel deposito macchinari, richiamando altresì le responsabilità di Presidenti, Consiglieri e quant'altri abbiano mansioni direttive, o lavorino nei nostri Circoli.*

*Si tratta del secondo di una serie di manuali che le consulenti ambientali della Federazione, insieme ai responsabili della Sezione Tappeti Erbosi, si propongono di redigere per fornire assistenza ai Circoli; il prossimo tratterà la gestione del patrimonio arboreo.*

*Queste pubblicazioni sono la conferma della nuova linea intrapresa da tutti coloro che si occupano di Golf e Ambiente in tutta Europa; mentre in passato la certificazione ambientale del progetto "Impegnati nel Verde" rappresentava l'unica attività sulla quale erano concentrati gli sforzi della Ecology Unit dell'EGA – Associazione Europea di Golf - prima e di "Committed to Green" poi, oggi la "Golf Environment Organization" (GEO) operando direttamente e in collaborazione con tutti gli altri enti presenti in Europa – come lo R&A, l'EGA, lo European Tour, l'Associazione Europea degli Architetti di Golf, quella dei Greenkeepers, ecc, si muove in un campo molto più vasto, promuovendo e finanziando studi per fornire ogni necessaria informazione su Golf e Ambiente – anche a livello scientifico, non solo per gli operatori di Golf, ma anche e soprattutto ai legislatori in questo campo.*

*Sono profondamente convinto, che ci sia assoluta necessità di pubblicazioni come questa, che non vuole essere un trattato scientifico, ma un vero aiuto a chi, tutti i giorni, si trova ad affrontare problemi che riguardano, nel caso specifico non solo i rapporti del Datore di Lavoro con i dipendenti, ma anche del Circolo di Golf (composto da soci) con i soci stessi e con i visitatori.*

*Grazie quindi a Sabrina per l'impegno profuso nell'affrontare argomenti che possono magari non sembrare direttamente connessi con l'ambiente, che rimane il suo argomento preferito e per l'interesse che ha dimostrato nei confronti del progetto nel suo complesso.*

Antonio Bozzi  
Consigliere Federazione Italiana Golf

## **Introduzione**

Il taglio che si è voluto dare a questo manuale è di consapevolezza di quello che richiede la normativa sulla sicurezza e sensibilizzazione su quanto realmente si è valutato nel club di golf e di quanto invece si è trascurato e dimenticato.

Ricorda che le regole della sicurezza sono come le regole del golf:

**Fai quello che è giusto  
Ma per fare il giusto devi conoscere le regole delle sicurezza**

Alla luce di quanto predetto il manuale diventa un'utile traccia, una bussola, che si orienterà nella direzione della norma.

Sostanzialmente, al di là delle responsabilità o delle sanzioni, il creare un ambiente sicuro dà le stesse soddisfazioni dell'avere un bel circolo curato e accogliente.

L'organizzazione, la formazione e i protocolli istituiti in seno alla sicurezza non faranno che migliorare la nostra efficienza e presentazione agli occhi di soci e frequentatori.

Infatti valutare i rischi vuol dire anche valutare le situazioni che li possono far scaturire, ne deriveranno miglioramenti strutturali, logistici e procedurali a beneficio quindi anche della presentazione dell'intero contesto del nostro circolo.

La sicurezza logora chi non l'ha, chi impara a porsi sempre in funzione di essa, difficilmente dovrà pentirsi o vergognarsi per un incidente intercorso.

Giuseppe Capello  
TITRE snc

## INDICE

PREMESSA: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO art. 28 D.Lgs. 81/08 .....	1
Gli aspetti innovativi del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza .....	2
Aspetti generali.....	2
Formazione .....	3
Regolamentazione di appalti e subappalti.....	4
Delega di funzioni.....	5
Apparato sanzionatorio.....	5
Implicazioni D.Lgs. 231/2001 .....	6
FIGURE COINVOLTE.....	8
IL DATORE DI LAVORO.....	8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) .....	9
LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTINCENDIO, PRONTO SOCCORSO, ECC. ....	10
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.....	11
IL MEDICO COMPETENTE .....	12
IL PREPOSTO .....	13
I LAVORATORI .....	14
DEFINIZIONE DUVRI .....	16
Affido lavori con Contratti d'appalto o d'opera.....	20
Ditte Appaltatrici e sub-appaltatrici .....	20
IL DUVRI E I RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA .....	20
La redazione del DUVRI .....	20
Stima dei costi relativi alla sicurezza .....	22
Costi della sicurezza appalti nei contratti di servizi o di forniture.....	22
MODELLO PROPOSTO PER RENDERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	24
Fase 1: Individuazione dei pericoli .....	24
Fase 2: Valutazione dei rischi .....	25
Fase 3: Attuazione delle soluzioni .....	26
Fasi 4 e 5: Controllo e riesame .....	26
Misure generali per promuovere la gestione della SSL.....	26
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	28
Premessa .....	28
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	29
Definizioni normative .....	29
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI .....	30
Informazione .....	30
Formazione .....	30
Addestramento .....	31
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI .....	31
Tipi di rischio .....	32
1. RISCHI DERIVANTI DAL CAMPO DI GOLF .....	33
Fulmini .....	33
Schianto di alberi o branche.....	35
Pericoli legati alla fauna.....	38
Insetti.....	38

Vertebrati.....	38
Vipere.....	39
Cadute a livello .....	40
Microclima - Insolazioni .....	41
<b>2. RISCHI DOVUTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GOLFISTICA.....</b>	<b>42</b>
Incidenti dovuti ai colpi sbagliati .....	42
Incidenti dovuti all'investimento dei golf car .....	44
Cadute dall'alto .....	46
Caduta nei laghetti - annegamento .....	47
<b>3. RISCHI RELATIVI ALLE LAVORAZIONI.....</b>	<b>50</b>
Rischi dovuti ai fitofarmaci .....	51
Rischi dovuti ai fertilizzanti .....	52
Rischi dovuti ai mezzi di manutenzione .....	54
Rischi dovuti alle operazioni di manutenzione .....	56
<b>4. RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE ACCESSORIE AL CAMPO STESSO .....</b>	<b>59</b>
Indicazioni per la valutazioni qualitativa del rischio.....	60
<b>ATTIVITA' LAVORATIVE .....</b>	<b>62</b>
Definizione .....	62
<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI .....</b>	<b>63</b>
Contratto appalto .....	63
Procedure di coordinamento.....	63
<b>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI .....</b>	<b>64</b>
<b>CONTRATTO APPALTO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE .....</b>	<b>64</b>
Contratto appalto altri lavori .....	64
Contratti annuali .....	65
Procedure di coordinamento.....	65
<b>MANUTENZIONE DEL VERDE CAMPO E CAMPO PRATICA.....</b>	<b>65</b>
Procedure di coordinamento.....	66
<b>FORNITURE .....</b>	<b>66</b>
<b>PULIZIE .....</b>	<b>68</b>
<b>INSEGNAMENTO: IL MAESTRO DI GOLF.....</b>	<b>69</b>
<b>RACCOLTA PALLINE .....</b>	<b>70</b>
<b>CADDIE .....</b>	<b>71</b>
<b>RECUPERO GOLF CAR .....</b>	<b>71</b>
<b>RIPARAZIONE GOLF CAR .....</b>	<b>72</b>
<b>RIPARAZIONE IRRIGAZIONE .....</b>	<b>72</b>
<b>SEGRETERIA.....</b>	<b>73</b>
<b>GESTIONE PISCINA .....</b>	<b>73</b>
<b>MANUTENZIONE PISCINA .....</b>	<b>74</b>
<b>RISTORAZIONE.....</b>	<b>74</b>
<b>SERVIZIO CADDIE MASTER .....</b>	<b>75</b>

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### **PREMESSA: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO art. 28 D.Lgs. 81/08**

Il progetto "applicazione Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), si propone l'obiettivo generale di orientare e promuovere l'approccio innovativo e migliorativo alla gestione della salute nei luoghi di lavoro da parte delle aziende.

Si ritiene che tali indicazioni possano avere importanti ricadute anche sulle modalità di conduzione del processo di valutazione e sull'organizzazione e la gestione della sicurezza.

Lo scopo del documento è infatti quello di illustrare, alla luce del D.Lgs. 81/08, significati e contenuti del documento di valutazione dei rischi, concorrendo in tal modo:

- a promuovere e orientare l'evoluzione del "sistema prevenzionistico", inteso in senso lato (Datori di Lavoro, Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali, Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, Medici Competenti, consulenti, ecc.), alla predisposizione e utilizzo della valutazione del rischio come strumento di pianificazione, gestione e verifica della sicurezza nel luogo di lavoro;
- a esprimere, in un documento condiviso, l'orientamento comune dei diversi soggetti - in relazione agli aspetti ritenuti più problematici del procedimento di valutazione dei rischi e predisposizione del relativo documento.

Questo manuale vuole svolgere un ruolo ispiratore nella costruzione del modello di Documento di Valutazione del Rischio con i relativi compiti e responsabilità, il quale però, per meglio perseguire il fine di prevenire i reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, occorre sia associato ad una applicazione ferrea delle regole e redazione di procedure di sicurezza da parte dei datori di lavoro, al fine di "costruire" realmente un castello di sicurezza e non fondare solamente sulla carta applicazioni che non avranno seguito.

## Gli aspetti innovativi del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza

Rispetto alle normative precedenti il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attua la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 494/96. Le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori sono dettate dal D.Lgs. 81/2008 secondo il programma seguente.

La **scadenza del 01/01/2009 per l'aggiornamento della valutazione dei rischi e del documento di sicurezza con i nuovi criteri** diventa pertanto di fondamentale importanza.

Il termine per la redazione, da parte dei Datori di Lavoro, del nuovo documento di valutazione dei rischi era stato fissato al 1° gennaio 2009. Con l'approvazione del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 c.d. "milleproroghe" il 1° gennaio 2009 è stata confermata come data di entrata in vigore dell'obbligo di integrazione della valutazione dei rischi aziendali alla luce delle norme più specifiche fissate dal Testo Unico, mentre è stato prorogato, al 30 giugno 2009, l'obbligo di identificare i pericoli per i dipendenti "collegati allo stress lavoro-correlato" e l'obbligo di assicurare una "data certa" al documento sulla valutazione dei rischi.

Il nuovo decreto legislativo recante il "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal D.Lgs. 626/1994, definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e i meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione. L'elaborato da una parte semplifica alcune procedure e adempimenti e dall'altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.

Di seguito sono elencate le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico.

### Aspetti generali

- **Ampliamento del campo di applicazione** delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3), ossia estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo **stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza** nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.).

- **Valutazione dei rischi**; le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale: fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di rischio i Datori di Lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (procedure definite da un prossimo decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010). Non entra in gioco quindi la "dimensione aziendale" (un campo di nove buche ha gli stessi obblighi di un campo con due percorsi da 18 buche), ma il numero dei dipendenti (tenendo presente che i soci devono essere correlati ai dipendenti)
- Eliminazione o semplificazione di obblighi formali (es. non più necessaria la comunicazione agli enti preposti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione -RSPP- tramite raccomandata, con conseguenti relative sanzioni in caso di mancanza, mentre rimane l'obbligo di una nomina formale interaziendale della figura).
- Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (articoli da 47 a 50): specificati i concetti di "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza "territoriale" e di "sito" e le loro attribuzioni come già specificate nella Legge 123/2007; **normata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo; comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all'INAIL.**
- Coordinamento delle attività di vigilanza: ruoli e compiti degli Istituti/Enti (es. INAIL, ISPESL, ecc.).
- Finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche (art. 11, con particolare riferimento al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle micro, piccole e medie imprese nonché al finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza).

## Formazione

- Introdotta l'obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche (art. 3 c. 4, 5, 6, 7 e 8).
- Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei **Datori di Lavoro che svolgono la funzione di RSPP; per questi ultimi è stabilita la frequentazione di corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore** (adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) e di corsi di aggiornamento.
- Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) e aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.

- Introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 11 comma 4), con opportunità di finanziamento.

## **Regolamentazione di appalti e subappalti**

- Introdotto il concetto della “qualificazione delle imprese” e dei lavoratori autonomi. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni e finanziamenti (art. 27 c. 2).
- Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto. (art. 26 c. 3).
- **Diventano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26).**
- Ampliamento di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili.

Puntualizzate le norme relative ai contratti d'appalto, contenute nell'articolo 26:

- In caso di affidamento di lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il Datore di Lavoro è tenuto a verificarne l'idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.
- Il Datore di Lavoro dovrà, inoltre, fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- Datori di lavoro e subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all'attività oggetto dell'appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

- Il Datore di Lavoro committente promuove tale cooperazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso al 31 dicembre 2008, il documento di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

## Delega di funzioni

- La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16):
  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità e esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
  6. che venga data adeguata e tempestiva pubblicità alla delega stessa.
- La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'art. 30, c. 4 (modelli organizzativi, D.Lgs. 231/2001).

## Apparato sanzionatorio

- Le sanzioni si trovano non solo alla fine del titolo I (principi comuni) ma si trovano anche alle fine di ciascun titolo specifico, con la conseguente applicazione del criterio di "specialità" nell'applicazione della sanzione.
- **Inasprimento delle sanzioni in riferimento ai Datori di Lavoro** che non provvedano rispettivamente all'effettuazione della valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro**); è invece **punibile con l'arresto da 6 mesi ad un anno la mancata valutazione dei**

**rischi nelle imprese pericolose come i cantieri edili particolarmente complessi.**

- Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla **sospensione dell'attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.**
- Definite disposizioni in caso di omicidio colposo e lesioni gravi con collegamento alla responsabilità d'impresa (D.Lgs. 231/01, vedasi punto successivo).

## **Implicazioni D.Lgs. 231/2001**

- Viene introdotto all'interno del testo unico una norma specifica (art. 30) riguardante il "modello di organizzazione e gestione" di cui al D.Lgs. 231/2001, per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza. Tale modello, idoneo ad avere funzione di "sollevamento" delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
  2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
  3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  4. alle attività di sorveglianza sanitaria
  5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
  6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
  7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
  8. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
- In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla

Commissione "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" (art. 6 c. 8).

- L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

## FIGURE COINVOLTE

### IL DATORE DI LAVORO

#### Definizione

Il Datore di Lavoro è secondo il D.Lgs. 81/08 all'art. 2 il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**.

Nei circoli di golf è generalmente individuato nella persona del presidente o del direttore del circolo.

#### Obblighi

- ❑ nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- ❑ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- ❑ nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ❑ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- ❑ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ❑ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ❑ richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- ❑ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ❑ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ❑ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- ❑ consegnare al Rappresentante dei Lavoratori copia del documento di Valutazione dei rischi.

## Delega delle funzioni

La delega delle funzioni al Datore di Lavoro è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- ❑ che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- ❑ che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- ❑ che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- ❑ che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- ❑ che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

- ❑ la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008;
- ❑ la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

*Il Datore di Lavoro è quindi tenuto a:*

- redarre una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- adottare le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in conseguenza alla valutazione effettuata;
- adottare il piano delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

### Definizione

L'RSPP secondo il D.Lgs. 81/08 all'art. 2 è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.Lgs. 81/08 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Nei circoli di golf può essere generalmente individuato nella persona del segretario del circolo, persona più "all'interno" dei meccanismi del circolo stesso e maggiormente in grado di individuare e prevenire i rischi

### Compiti

I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono:

- ❑ individuazione dei fattori di rischio, della valutazione dei rischi e dell'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità

- degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
  - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  - proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica (qualora soggetti);
  - fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 D.Lgs. 81/2008.

Il Datore di Lavoro potrà svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi frequentando un corso della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e all'attività specifica.

*Corsi di formazione sui rischi specifici del luogo di lavoro  
Corsi in materia di prevenzione e protezione dai rischi*

## **LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTINCENDIO, PRONTO SOCCORSO, ECC.**

### **Definizione**

I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

### **ANTINCENDIO**

Il Datore di Lavoro, sentito il medico competente, previa consultazione del RLS, nomina uno o più addetti formati sull'antincendio. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente (almeno 4 addetti per un circolo del golf a 18 buche) e disporre di attrezzature adeguate (estintori a polvere per incendi generici, a CO<sub>2</sub> per ambienti con attrezzature elettroniche), tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

### **PRONTO SOCCORSO**

Il Datore di Lavoro, sentito il medico competente, previa consultazione del RLS, nomina uno o più addetti formati sul pronto soccorso. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente (almeno 2 per un campo a 18 buche) e disporre di attrezzature adeguate (cassetta di sicurezza come

previsto dal D.M. 388/03 e ambiente destinato a infermeria), tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

## **IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

### **Definizione**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le associazioni sportive fino a 15 lavoratori, può essere eletto al loro interno oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale, per le associazioni sportive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto al loro interno.

A seguito della sua elezione il Rappresentante dei Lavoratori dovrà ricevere una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37 D.Lgs. 81/2008.

Il rappresentante dei lavoratori dovrà essere formato sulle varie situazioni che si possono riscontrare in una struttura golfistica; essendo clubhouse e campo così diversi, dovrà essere una persona che conosca le realtà golfistiche e l'ambiente correlato.

### **Compiti**

I compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono:

- ❑ accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ❑ essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- ❑ essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- ❑ essere consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- ❑ ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti;
- ❑ ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ❑ promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- ❑ formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- ❑ partecipare alla riunione periodica (qualora soggetti);
- ❑ fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

- avvertire il responsabile della azienda e RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

*Avvertire il Responsabile del Servizio di Prevenzione dei rischi individuali nella sua attività di Rappresentante dei Lavoratori*  
*Promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori*  
*Fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate nel posto di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza*

## IL MEDICO COMPETENTE

### Definizione

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di prevenzione alla redazione del Documento di Valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

### Compiti

La sorveglianza sanitaria comprende:

1. **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
2. **visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.** La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in **una volta l'anno**. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
3. **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

4. visita medica in occasione del **cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
5. visita medica alla **cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.

Le visite mediche non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Dei giudizi di idoneità, il medico competente informa per iscritto il Datore di Lavoro e il lavoratore.

## **IL PREPOSTO**

### **Definizione**

Secondo il D.Lgs. 81/08 art. 19 il preposto è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Nei circoli di golf può essere individuato nella persona del segretario o di uno dei caddie master o del capo dei manutentori, che conosca la realtà delle varie ditte che possono entrare a far parte della "vita" lavorativa del circolo.

### **Compiti**

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 D.Lgs. 81/08.

## **I LAVORATORI**

### **Definizione**

Il Lavoratore secondo il D.Lgs. 81/08 all'art. 2 è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro** pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il

volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

*Tutti partecipano e danno il proprio contributo alla creazione e miglioramento di condizioni di lavoro sempre più sicure*

## ATTIVITA' SOGGETTE A DUVRI

### DEFINIZIONE DUVRI

DUVRI è il "**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE** redatto in base al nuovo Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008".

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è stato introdotto l'obbligo, per le Stazioni Appaltanti, di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (di seguito denominato DUVRI) ed è stato modificato l'art. 86 del D.Lgs. n. 163 del 2006 relativo ai "criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse" soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza. Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture – devono essere adeguatamente valutati dalle Stazioni Appaltanti e specificatamente indicati nei bandi di gara; a loro volta le imprese dovranno, nelle loro offerte, indicare i costi specifici connessi con la loro attività. Inoltre, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la Stazione Appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. L'art. 86, comma 3 ter esclude espressamente che il costo relativo alla sicurezza (per lavori, servizi e forniture) sia soggetto a ribasso d'asta. (valevole sia per appalti pubblici che privati)

Le Procedure relative all'art. 26 del Testo Unico per la Sicurezza SI APPLICANO A TUTTI I CONTRATTI D'APPALTO O DI OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE, che devono essere gestiti e valutati (da chi propone l'offerta e da chi la accetta), allegando all'offerta stessa i seguenti documenti:

- ❑ Lettera d'invito con interferenze
- ❑ Fascicolo
- ❑ DUVRI
- ❑ DUVRI – Sopralluogo
- ❑ Costi sicurezza

Il proponente dell'ordine prima di inoltrare la richiesta d'offerta, valendosi della consulenza dell'RSPP, deve valutare i rischi da interferenza e il costo della sicurezza per minimizzare i rischi dovuti alle interferenze.

**Definizione di Interferenza.** La circostanza in cui si verifica un evento rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con differenti contratti.

## **ESEMPI DI LAVORAZIONI CON PRESENZA DI RISCHI DA INTERFERENZA**

- a) rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- b) rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c) ulteriori rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- d) rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

In un campo di golf è facile identificare tali lavorazioni come qualsiasi attività di manutenzione che avvenga in presenza di altre ditte e durante la normale attività golfistica (tali concetti verranno meglio identificati nei paragrafi seguenti, dove verranno analizzati i principali rischi all'interno della struttura golfistica).

## **ESEMPI DI LAVORAZIONI PRIVE DI RISCHI DA INTERFERENZA**

- a) mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- b) servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- c) servizi di natura intellettuale.

Ci troviamo in tali condizioni quando le attività lavorative in campo o nelle strutture correlate al campo stesso siano svolte in assenza di altre attività contemporanee, siano esse di qualsivoglia natura (manutenzioni svolte da una sola squadra di operai in zone inaccessibili o con il campo chiuso).

**Definizione di Costo della Sicurezza.** E' il costo relativo alle azioni e alle misure adottate per eliminare le interferenze valutate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

**SE CI SONO INTERFERENZE va prima compilato il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che prevede:**

- a) la valutazione dei rischi da interferenze;
- b) l'importo del costo per la sicurezza. Tale costo deve essere calcolato utilizzando parametri congrui come, per esempio, indicato nell'allegato Costi sicurezza. Il costo della sicurezza è a carico dell'appaltatore, non è soggetto a ribasso perché valutato dalla committenza e, quindi, essenziale per ridurre i rischi da interferenza;


c) il sopralluogo dei locali interessati alle lavorazioni DUVRI - sopralluogo.

Il sopralluogo è importante perché in quella fase e in collaborazione con l'appaltatore si verifica la presenza di altre possibili interferenze dovute, per esempio, a procedure lavorative introdotte dall'appaltatore per eseguire il compito affidato. Il sopralluogo deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori e può essere chiesto dall'appaltatore per la corretta compilazione dell'offerta;

d) inviare il DUVRI e il Fascicolo all'appaltatore tramite la Lettera d'invito con interferenze alla richiesta d'offerta.

**SE NON CI SONO INTERFERENZE non importa compilare il DUVRI.**

Si deve informare la Ditta sull'assenza di interferenza, sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza, sul Piano di Emergenza. Queste informazioni sono indicate nella Lettera d'invito senza interferenze e nella dichiarazione sostitutiva allegata.



## Affido lavori con Contratti d'appalto o d'opera

### Ditte Appaltatrici e sub-appaltatrici

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nell'ipotesi di cui sopra, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. **Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.**

## IL DUVRI E I RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA

### La redazione del DUVRI

Come si ricava dalle prime indicazioni operative delle Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, si riportano i seguenti passi elaborati da studiosi della materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fermo restando gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, obbliga il Datore di Lavoro committente ad elaborare un unico documento di

valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Pertanto nel caso in cui la stazione appaltante o committente valuti l'esistenza di rischi interferenti, essa procede alla redazione del DUVRI. Qualora la stazione appaltante valuti che non esistano tali interferenze, non procede alla redazione del DUVRI, fornendone la motivazione negli atti a corredo dell'appalto. Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 e dell'Allegato VIII del D.Lgs.163/2006.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

I costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI e alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:

- le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudazione, ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante.

## **Stima dei costi relativi alla sicurezza**

La normativa degli appalti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

- a) solo per quanto riguarda le interferenze si richiede una valutazione dell'amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;
- b) per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni Datore di Lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti D.Lgs. 81/08;

L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi e a sottrarli a confronto concorrenziale.

## **Costi della sicurezza appalti nei contratti di servizi o di forniture**

Di seguito è riportato un diagramma di flusso che evidenzia, schematicamente, la procedura da seguire per la stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture:

### **1. Valutazione interferenze**

Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto.

#### 1.1. Non ci sono interferenze

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

#### 1.2. Ci sono interferenze

Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dall'allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/08, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;

- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi di costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

## MODELLO PROPOSTO PER RENDERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi deve tenere conto delle problematiche, delle differenze e delle disuguaglianze. Il lavoro, la sua organizzazione e le attrezzature per svolgerlo devono essere concepiti per adattarsi alle persone e non viceversa. Questo principio si trova nella legislazione dell'UE. La legislazione richiede che i datori di lavoro procedano ad una gestione dei rischi basata sulla valutazione dei rischi, il che può essere suddiviso in cinque fasi:

1. Individuazione dei pericoli
2. Valutazione dei rischi
3. Attuazione delle soluzioni
4. Controllo
5. Riesame

Qui sotto vengono esposti alcuni suggerimenti per rendere tale processo più sensibile al genere. Dato che vi sono differenze di genere in un'ampia serie di problematiche più vaste legate alle circostanze di lavoro, quali le molestie sessuali, la discriminazione, la partecipazione al processo decisionale sul luogo di lavoro, e che vi sono conflitti tra lavoro e vita privata, è necessario affrontare la prevenzione dei rischi in modo olistico.

Un altro obiettivo è di individuare pericoli meno evidenti e problemi di salute che si manifestano.

Punti fondamentali per una valutazione dei rischi «sensibile al genere»:

- ❑ impegnarsi positivamente e considerare seriamente le problematiche legate al genere;
- ❑ esaminare la situazione di lavoro reale;
- ❑ coinvolgere tutti i lavoratori, uomini e donne, a tutti i livelli;
- ❑ evitare di stabilire a priori quali sono i pericoli e quali sono le persone a rischio.

### Fase 1: Individuazione dei pericoli

- ❑ Considerare i pericoli più frequenti.
- ❑ Considerare i pericoli per la salute e i pericoli per la sicurezza.
- ❑ Chiedere ad ogni lavoratore, donna e uomo, quali problemi incontra nel suo lavoro, in modo strutturato.
- ❑ Evitare di dare per scontato ciò che può sembrare «evidente».
- ❑ Considerare l'intera forza lavoro, ad es. il personale addetto alle pulizie e al ricevimento;

- Non dimenticare il personale ad orario ridotto - temporaneo o interinale - e i dipendenti in congedo malattia al momento della valutazione.
- Incoraggiare i lavoratori a segnalare i problemi che, secondo loro, possono influire sulla loro sicurezza e salute sul lavoro come pure i problemi di salute che possono essere correlati all'attività lavorativa.
- Esaminare i problemi più vasti di lavoro e di salute e informarsi al riguardo.

## **Fase 2: Valutazione dei rischi**

- Esaminare i lavori che vengono svolti realmente e il vero ambiente di lavoro.
- Non stabilire nulla a priori sull'esposizione basandosi esclusivamente sulla descrizione o sulla mansione svolta, ma analizzando effettivamente di volta in volta le particolarità del luogo di lavoro e di quanto l'operatore si trova a svolgere.
- Fare attenzione ad evitare i pregiudizi legati al genere nell'attribuire una priorità alta, media o bassa ai rischi.
- Fare partecipare i lavoratori alla valutazione dei rischi. Considerare l'impiego di circoli di salute e di metodi di mappatura dei rischi;
- Programmare interventi propositivi sulla metodologia di mantenimento dei livelli di sicurezza.
- Assicurarsi che gli addetti alla valutazione dispongano di informazioni sufficienti e abbiano una formazione adeguata in merito alle problematiche legate al genere nel campo della sicurezza e salute sul lavoro (SSL).
- Verificare che gli strumenti e i dispositivi usati per la valutazione, tengano conto dei problemi specifici per le donne e per gli uomini. In caso negativo, adeguarli.
- Informare gli eventuali uffici di valutazione esterni che devono adottare un approccio «sensibile al genere» e verificare che siano in grado di farlo.

In particolare, per lo stress inserire:

- l'interfaccia casa-lavoro e gli orari di lavoro degli uomini e delle donne;
- l'evoluzione della carriera;
- le molestie;
- i fattori di stress emotivo;
- le interruzioni impreviste e lo svolgimento di più compiti alla volta.

In particolare, per la salute riproduttiva:

- ❑ inserire i rischi riproduttivi tanto per gli uomini quanto per le donne;
- ❑ considerare tutti i settori interessati dalla salute riproduttiva, non soltanto la gravidanza.

In particolare, per i disturbi muscoloscheletrici, esaminare con occhio critico il «lavoro leggero». Quanto sforzo muscolare statico comporta? Esige molto tempo in piedi? Quali carichi sono realmente manipolati in pratica e con quale frequenza?

### **Fase 3: Attuazione delle soluzioni**

- ❑ Cercare di eliminare i rischi alla fonte, al fine di fornire un luogo di lavoro sicuro e sano per tutti i lavoratori.
- ❑ Considerare le diverse mansioni e adeguare il lavoro e le misure preventive ai lavoratori. Ad esempio, scegliere l'equipaggiamento di protezione in base alle esigenze individuali, adatto anche alle donne e agli uomini «non medi».
- ❑ Fare partecipare le donne al processo decisionale e all'attuazione delle soluzioni.
- ❑ Assicurarci che tanto le donne quanto gli uomini ricevano informazioni e formazione sulla SSL relative ai compiti che svolgono, alle loro condizioni di lavoro e alle ripercussioni sulla salute. Verificare che sia considerato anche il personale ad orario ridotto, il personale temporaneo e quello interinale.

### **Fasi 4 e 5: Controllo e riesame**

- ❑ Verificare che le donne partecipino ai processi di controllo e di riesame.
- ❑ Tenersi aggiornati sui nuovi sviluppi nel campo della salute professionale, La sorveglianza della salute può far parte sia della valutazione dei rischi che del controllo.
- ❑ Inserire la sorveglianza relativa ai compiti sia degli uomini che delle donne.
- ❑ Fare attenzione quando si decide, ad esempio in base al titolo del posto di lavoro, su chi inserire nelle attività di controllo. I registri degli infortuni sono una parte importante sia della valutazione dei rischi che del controllo.
- ❑ Incoraggiare la registrazione dei problemi di salute professionale e degli infortuni.

### **Misure generali per promuovere la gestione della SSL**


- ❑ Riesaminare le politiche di sicurezza, aggiungendovi un impegno specifico e i relativi obiettivi e procedure.

- Assicurarsi che i servizi di salute professionale utilizzati, interni ed esterni, adottino una strategia.
- Fornire un'adeguata formazione e le informazioni necessarie sulle problematiche per i rischi di sicurezza e salute ai responsabili della valutazione dei rischi, ai responsabili della loro gestione, ai responsabili del controllo, ai rappresentanti sindacali, ai comitati di sicurezza ecc.
- Collegare la sicurezza e salute sul lavoro a tutte le azioni di uguaglianza sul posto di lavoro, compresi i piani di uguaglianza.
- Cercare modi per incoraggiare maggiormente le donne a partecipare ai comitati di sicurezza, ad esempio, cercando di organizzare le riunioni in ore in cui le donne possono partecipare.

## MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

### Premessa

Il Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi e il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori elabora un documento di valutazione che dovrà riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresa quella riguardanti a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti alle lavoratrici in gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza di altri paesi.



## INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

### Definizioni normative

**Il Datore di Lavoro, figura individuata come indicato nei paragrafi precedenti, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 "effettua la valutazione di tutti i rischi ed elabora un documento come indicato dalla norma"**  
**Tale DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR), DEVE CONTENERE:**

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

Per elaborare correttamente tale documento occorre perciò che si conoscano i rischi presenti all'interno di un campo di golf, e in tutte le strutture ad esso correlate (clubhouse, piscina, pro-shop...).

Il presente documento, che vuole essere di aiuto alla redazione di tale valutazione, stila un elenco dei rischi più frequenti all'interno delle strutture golfistiche, limitandosi a un'elencazione tale da permettere al Datore di Lavoro (o al consulente che elabora il documento), di rendersi conto della situazione della propria sede, e "accendere" eventuali lampadine tutt'ora spente sull'individuazione del rischio stesso.

Ovviamente non si potrà anche fornire un "valore" al rischio individuato, come invece è richiesto dalla norma ("individua e valuta"), perciò è riportato in seguito una guida su come effettuare tale valutazione, quantitativa e non solo qualitativa (come riportato nei paragrafi seguenti)

## INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI

### Informazione

Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- ❑ sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività in generale;
- ❑ sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ❑ sui nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di antincendio e di pronto soccorso;
- ❑ sui nominativi del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, e del Medico Competente.

Il Datore di Lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- ❑ sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- ❑ sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- ❑ sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

### Formazione

**Processo educativo**, attraverso il quale trasferire **ai lavoratori e agli altri soggetti** del sistema di prevenzione e protezione aziendale, **conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze** per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il Datore di Lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al primo.

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al paragrafo precedente, deve contenere tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute in riferimento a quanto l'operatore si trova a svolgere in ditta.

### **Addestramento**

Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

## **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI**

Il criterio migliore che si ritiene di attuare al fine di individuare tutti i rischi è considerare:

1. i rischi derivanti dal campo di golf;
2. i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività golfistica;
3. i rischi dovuti alle lavorazioni;
4. i rischi legati alle strutture accessorie al campo stesso (clubhouse, depositi materiale, altro).

(ivi compresi quelli dovuti alla pratica del gioco, da non escludere in quanto l'attività, seppure non lavorativa, apporta un rischio a chi effettua delle lavorazioni in quel momento).

Tali valutazioni devono avvenire per ogni parte di cui si compone l'integrità della struttura, analizzando quindi i rischi relativi al campo, alla clubhouse, alla piscina...

(siamo portati a non analizzare alcuni rischi in quanto si ritiene che la probabilità di accadimento dell'evento siano talmente basse che lo si ritiene inutile). Si riportano durante il prosieguo del documento alcuni esempi su incidenti realmente accaduti relativamente alla caduta di alberi, incidenti dovuti a caduta degli operatori nei laghetti, fulmini o infortuni dovuti a palline vaganti.

## Tipi di rischio

Rischi per la sicurezza: la conseguenza è un infortunio. Il danno si manifesta come conseguenza pressoché immediata o in tempi estremamente rapidi (es. caduta dall'albero).

Rischi per la salute (o da esposizione): la conseguenza è una malattia professionale. Perché questa si manifesti occorre che il soggetto sia stato esposto per un tempo prolungato all'agente di rischio che ne è la causa (es. sostanze chimiche).

Casi intermedi. Il danno si manifesta in tempi relativamente brevi ma non immediati rispetto alla causa che lo ha determinato (es. intossicazioni).

<b>Rischi infortunistici</b>	<b>Rischi igienistici</b>	<b>Rischi di tipo trasversale</b>
Strutture e ambienti di lavoro	Agenti chimici	Organizzazione del lavoro
Macchine e attrezzature	Agenti fisici	Fattori psicologici
Impianti elettrici	Agenti biologici e cancerogeni	Fattori ergonomici
Sostanze pericolose		Condizioni di lavoro difficili
Incendio/esplosioni		

## 1. RISCHI DERIVANTI DAL CAMPO DI GOLF

### Fulmini

Non è raro, specie in estate, essere sorpresi da improvvisi temporali e ritrovarci zuppi dalla testa ai piedi, con somma rottura di scatole!

Figuriamoci se stiamo praticando il nostro sport preferito, o peggio ancora stiamo lavorando per fare praticare il nostro sport preferito!

In queste situazioni è meglio ripararsi dall'acqua, ma non solo, perché, se già ci sono dei problemi dovuti all'acqua, figuriamoci quelli dovuti ai fulmini.

Occorre ricordare che "Il fulmine è in assoluto il fenomeno più pericoloso prodotto da un temporale in quanto non è preceduto da nessun segnale premonitore, salvo casi molto rari. Se ne deduce che per un osservatore di fenomeni temporaleschi il rischio maggiore sia quello dei fulmini". Inoltre il fulmine è dotato di una carica elettrica elevata che può portare addirittura alla morte della persona folgorata.

Quando ci troviamo in una struttura golfistica ci sono diversi "attrattori" per i fulmini, quindi il rischio aumenta in maniera rilevante, infatti i fulmini sono "attratti" da:

- ❑ Alberi (specie quelli ad alto fusto);
- ❑ Mazze da golf (durante il gioco un elemento metallico che spicca ad un'altezza di 2 metri e mezzo!);
- ❑ Attrezzature per il lavoro e la manutenzione del campo e macchinari per muoversi all'interno del campo stesso;
- ❑ Bandierine situate in mezzo ai green, che possono fungere da attrattore per il fulmine.

Per i motivi precedentemente citati, occorre che il Datore di Lavoro analizzi, all'atto della valutazione dei rischi, gli aspetti elencati di seguito.

- ❑ La presenza di un rilevatore di fulmini, che permetta di identificare l'avanzamento di un temporale e che offra segnalazioni visive e acustiche, che un addetto provvederà a diffondere mediante suono di una sirena udibile da qualunque parte del campo per richiamare i giocatori oppure chi si sta occupando della manutenzione ed è presente in campo.
- ❑ Un coordinamento tra maestri, caddie master, addetti alla clubhouse, al fine di verificare l'evacuazione delle persone e l'assenza di elementi metallici che potrebbero attirare il fulmine stesso.



*Correnti di terra generate da un fulmine hanno bruciato l'erba di questo campo di golf facendo affiorare il suolo.*

Nel campo di golf, il Datore di Lavoro, ravvisa la presenza di segnalatori dell'arrivo di un temporale?

SI NO

Vi è un responsabile che avvisi gli utenti del campo i collaboratori dell'imminente arrivo di un fulmine?

SI NO

Esiste un protocollo che tutti seguono in caso di segnalazione? (ad esempio, se vi sono più luoghi di ricovero temporaneo lungo il percorso, se è segnalata la presenza degli stessi e se tutti sono avvisati su come raggiungerli).

SI NO

## Schianto di alberi o branche

Articolo tratto da "La Repubblica" del 28 Marzo 2008.

*"...la vittima aveva 52 anni ed era in corso un torneo. Il tronco sradicato da una violenta raffica di vento..."*

*Incidente mortale, nel pomeriggio, per un uomo che aveva deciso di trascorrere il giorno di Pasquetta sui campi di golf: F. C., 52 anni, è morto dopo essere stato colpito da un albero sradicato dal forte vento.*

*Un campo di golf prestigioso, curato nei minimi particolari e i cui alberi, ha spiegato oggi il suo direttore, vengono regolarmente visionati uno ad uno dai tecnici dello stesso campo golf in sinergia con gli esperti dell'Ente Parco che di fatto lo contiene.*

*Un'area verde di rara bellezza, un parco esclusivo all'interno del quale vivono circa 130 famiglie, oggi unite in un dolore sincero per la morte di un socio amatissimo da tutti per la sua gentilezza, per la sua disponibilità a dare sempre una mano a tutti.*

*La sorte è stata davvero avversa a F. C., anzi cinica: accanto al suo corpo martoriato, con la testa sfracellata da un grosso ramo del rovere caduto, è rimasto il tee bianco sul quale qualche secondo prima aveva posizionato la pallina da tirare. La pallina è ancora lì, a 4 metri da lui. L'albero ha cominciato a scricchiolare, tutti si sono messi a gridare e a correre, ma lui è andato dalla parte sbagliata, nel senso dell'albero in caduta libera che lo ha travolto".*



*Una tromba d'aria ha provocato la caduta dell'albero*

Quanto riportato, seppure con toni forti, porta ad “accendere” la lampadina su un rischio sottovalutato, anzi il più delle volte non analizzato.

L’analisi deve essere svolta tenendo in considerazione:

- ❑ la presenza di alberi sui lati del campo;
- ❑ la possibilità che una caduta di tali alberi possa colpire un giocatore oppure un qualunque avventore del campo, oltre che ovviamente i lavoratori che accedono al campo stesso;
- ❑ lo stato di conservazione degli alberi, con un’analisi visiva dello stato di salute degli stessi;
- ❑ la presenza di rivoli d’acqua non opportunamente curati che in caso di piene possano intaccare le radici degli alberi e quindi determinarne il cedimento.

Tali analisi dello stato dei luoghi, apre a possibili soluzioni o ulteriori provvedimenti che il Datore di Lavoro deve necessariamente mettere in atto al fine di preservare le strutture da incidenti:

- ❑ monitoraggio costante della situazione degli alberi (e ovviamente dei rami degli alberi stessi, la cui caduta può determinare comunque gravi danni alle persone colpite);
- ❑ monitoraggio non solo da parte del Datore di Lavoro ma anche di personale qualificato da essi interpellato (agronomo, forestale, perito agrario di comprovata esperienza) a cadenza periodica sullo stato di salute delle piante (una volta all’anno può essere a detta dello scrivente un periodo di tempo sufficiente);
- ❑ la pulizia costante dei ruscelli, specie dopo un evento meteorico rilevante e specie dove si trovano piante di alto fusto con le radici che in qualche modo potrebbero essere intaccate dall’erosione dovuta all’acqua;
- ❑ variazione del tracciato di gioco dove può esserci presenza di giocatori o operatori (manutentori, giardinieri...) qualora si riscontrassero dei problemi di stabilità degli alberi o dei rami presenti;
- ❑ interruzione immediata del gioco in campo e delle manutenzioni, come di altra attività svolta in luoghi con pericolo di caduta alberi o rami, in concomitanza della presenza di forte vento o pioggia intensa.

Il Datore di Lavoro, dall’analisi dello stato attuale del campo, si trova in alcune situazioni precedentemente elencate?

SI            NO

Il Datore di Lavoro, a fronte delle analisi precedentemente svolte, ritiene opportuno adottare dei provvedimenti o emettere particolari provvedimenti al fine di tutelare operatori o giocatori?

SI            NO

Si ritiene necessaria la chiusura di una parte del campo per permettere la cura degli alberi che potrebbero creare dei problemi?

SI NO

Esiste una procedura di sospensione dell'attività (golfistica e non) in caso di forte vento?

SI NO



*Esempio di cartellonistica del Comune di Torino: avviso di pericolo caduta alberi in caso di maltempo.*

## Pericoli legati alla fauna

### Insetti

I percorsi di golf sono caratterizzati da tipologie vegetazionali differenti: prati, fasce boscate, boschi, vegetazione perilacuale igrofila, etc. Questi ambienti sono habitat ideali per numerosi insetti, alcuni dei quali possono essere considerati pericolosi per l'uomo in caso di incontri molto ravvicinati.

In ambito golfistico, il maggior fastidio è provocato dai seguenti insetti:

- nidi di calabroni localizzati alla base di alberi in deperimento o strutture in legno in genere;
- nidi di vespe terricole presenti nei roughs;
- processionarie e altri parassiti delle piante.

In questi casi si consiglia di:

- non toccare perché potrebbero essere urticanti,
- durante il gioco osservare bene l'ambiente e la vegetazione prima di spostare le piante per cercare la pallina per evitare di toccare insetti o parassiti urticanti o essere punti dalle vespe terricole;
- allontanarsi e comunicare in segreteria la presenza di nidi pericolosi per la loro ubicazione.



*In caso di incontri insoliti con la fauna mantenere una distanza di sicurezza.*

### Vertebrati

Attorno ai laghi il giocatore può imbattersi in alcuni animali tendenzialmente innocui, quali nutrie, cigni, oche, ma che durante i periodi riproduttivi o se molestati possono attaccare l'uomo.

Le probabilità che questo accada sono basse, ma in ogni caso nei confronti della fauna in generale si consiglia di:

- ❑ mantenere una distanza di sicurezza e di rispettare la fauna;
- ❑ non avvicinarsi alle madri con i nuovi nati (cuccioli, nidiacei, etc.);
- ❑ in caso si riscontri un comportamento di difesa e si sentano gridi di allarme allontanarsi.

## Vipere

Quando la temperatura raggiunge i 25 °C e non supera i 35 °C, limiti al di sopra dei quali anche la pratica del golf diventa difficoltosa, è possibile che alcuni rettili frequentino le zone più assolate del campo e ogni giocatore o manutentore del campo, così come qualunque fruitore del campo stesso (maestri, caddie, giardinieri), può imbattersi in uno di questi animali.

Le vipere sono serpenti velenosi, caratterizzati da una testa di forma triangolare, con un corpo tozzo e la coda corta che si restringe in modo brusco. In Italia sono presenti solo 4 specie di vipere e non tutte sono presenti sull'intero territorio nazionale. Le vipere italiane sono considerate "pacifiche" perché preferiscono scappare e nascondersi; reagisce fulmineamente solo se calpestata o molestata e il suo morso è mortale in rarissimi casi.

La probabilità di incontrare vipere in campo risulta in realtà molto limitata, in quanto prediligono i ricoveri tra le rocce e le zone montuose; la maggior parte delle volte infatti i rettili che si incontrano in campo sono serpenti, con colorazioni magari inquietanti, ma pur sempre innocui.

La presenza di vipere è favorita da:

- ❑ luoghi assolati, prati, pascoli e soprattutto pietraie;
- ❑ temperature tra i 25 °C e i 35 °C;

Qualora si ravvisassero le condizioni sopraelencate, ben inteso che le vipere tendenzialmente si trovano in zone montuose, scoscese, assolate e dove vi è una forte matrice rocciosa, occorre che vengano analizzate le condizioni per cui vi sia la presenza di:

- ❑ **Mantenere le distanze di sicurezza e allontanarsi: ricordarsi che in realtà siamo noi che spaventiamo loro.**
- ❑ evitare la somministrazione di siero antivipera al di fuori dell'ambiente ospedaliero per il rischio di shock anafilattico (più pericoloso del morso della vipera stessa se somministrato da personale non qualificato!);
- ❑ contattare tempestivamente il personale del campo e il pronto soccorso;
- ❑ il gioco e le lavorazioni siano mantenute lontane dall'habitat preferito dai rettili in questione;
- ❑ in caso di avvistamenti frequenti occorre predisporre un protocollo da seguire in caso di morso da parte di una vipera (avvisare il personale addetto al campo).

## Cadute a livello

Durante una passeggiata in campagna, non è infrequente imbattersi in sentierini scoscesi che determinano una possibilità di finire a gambe all'aria perché "inciampiamo".

Lo stesso può accadere in un campo di golf, sia da parte di chi gioca che da parte di chi sul campo ci lavora.

Al fine di evitare tale pericolo, che comprometterebbe la giornata di golfisti e lavoratori, occorre quindi che il Datore di Lavoro in questione provveda attentamente all'analisi:

- dei percorsi obbligati che giocatori e operatori seguono in campo;
- dello stato di manutenzione delle stradine, dai ciottolati e delle zone di transito oltre che ovviamente del campo stesso;
- delle pendenze che possono esserci nel percorrere alcune zone del campo, che se risultano rilevanti possono indurre a cadute.

Qualora risultasse necessario lo stesso Datore di Lavoro dovrà quindi adottare alcuni provvedimenti di seguito elencati e consigliati, beninteso che la particolarità di ciascun campo, le pendenze relative delle buche, la presenza di eventi atmosferici recenti e altre particolarità, portano ovviamente ad uno studio attento e "calzato sulla struttura" da parte di chi effettua l'analisi di quello che è sia un luogo di gioco ma anche e non di meno un luogo di lavoro, con tutte le conseguenze che tale situazione si porta appresso.

Si consiglia di:

- mantenere una costante pulizia dei percorsi, con eliminazione di pietrisco, rami secchi ecc..., e istruire gli avventori del campo a non depositare temporaneamente le sacche in zone che possono creare intralcio ai passaggi;
- riparare costantemente le buche che si possono formare in campo o lungo le stradine, adottando un responsabile all'interno della squadra di manutentori che si occupi di tale situazione;
- evitare la realizzazione e l'utilizzo di percorsi, stradine, o zone del campo eccessivamente pendenti (fornire indicazioni sull'utilizzo delle stradine e non di "tagliare" in campo in determinate situazioni dove potrebbe essere compromessa la stabilità delle persone).

Il Datore di Lavoro ravvisa la presenza di stradine, sentieri o percorsi in campo che, viste le condizioni manutentive e di pulizia in cui si presentano, se utilizzati potrebbero portare alla caduta gli utilizzatori del percorso stesso  
SI    NO

Esiste un responsabile che realizza un monitoraggio costante delle buche presenti in campo e provvede alla riparazione delle stesse, e nel contempo mantiene puliti i percorsi obbligati?        SI    NO

## Microclima - Insolazioni

Sebbene tale capitolo ci trova ad affrontare un argomento medico specifico, con dei rischi eliminabili semplicemente utilizzando maggiore buon senso da parte delle persone (specie coloro che affrontano il gioco, chi sta lavorando si deve adattare alle condizioni climatiche che trova), succede, e non di rado, che le persone che si trovano in campo vengano colte da malore dovuto a caldo o a insolazione.

Le caratteristiche che determinano tale scompenso sono:

- campo di golf realizzato in pianura o in un luogo particolarmente caldo (il percorso di Sestriere, in Piemonte e a 2035 m s.l.m. non crea particolari problemi neppure il 30 Luglio);
- presenza nel campo di ampie zone esposte al sole (3-4 buche con assenza di alberi);
- presenza di temperature al di sopra dei 30-32 °C;
- umidità relativa dell'aria superiore al 60% (considerato il limite del benessere) e assenza o scarsa ventilazione.

Malgrado le condizioni di caldo estremo che si possono verificare, adottando i seguenti provvedimenti, è possibile abbassare il rischio in maniera significativa:

- evitare l'accesso al campo di golf nelle giornate particolarmente calde e afose;
- predisporre lungo il percorso delle zone di ristoro con presenza di acqua fresca e ombra per gli avventori del campo;
- strutturare lungo il percorso delle zone ombreggiate;
- svolgere le lavorazioni di manutenzione del campo, giardinaggio e qualunque tipo di attività, al mattino presto o alla sera all'incirca all'ora del tramonto del sole, e comunque non sostare al sole senza protezione per il capo o creme solari protettive per il viso, per gli arti superiori e per tutte le parti del corpo esposte.

Il Datore di Lavoro si trova in alcune situazioni elencate in precedenza?

SI        NO

Il Datore di Lavoro, a fronte dell'analisi precedentemente svolta, ritiene opportuno apportare delle correzioni a quanto a tutt'oggi presente, con risistemazione di alcune aree o predisposizioni di zone di riparo e ristoro?

SI        NO

## 2. RISCHI DOVUTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GOLFISTICA

### Incidenti dovuti ai colpi sbagliati

Il modo migliore per affrontare tale argomento è individuare la "possibilità" che tale evento si verifichi, come indicato nelle righe seguenti:

*"Colpita da pallina, fa causa a campo e golfista!"*



*Una storia curiosa che arriva da Oltreoceano: una donna di Chicago, Lillian Demo, ha denunciato e citato per danni il St. Andrews Golf & Country Club nonché il golfista reo di averla colpita in testa con una pallina. Ovviamente non volontariamente. La richiesta è pesante: 100mila dollari.*

*Raymond Kinney è l'autore dello swing un po' sbilenco che ha fatto uscire la pallina dal campo direttamente sulla capoccia di Lillian che ha iniziato una lunga battaglia legale che di fatto è ormai giunta al terzo anno. Raymond stava giocando con altri amici e ha subito prestato soccorso alla ferita che nel frattempo era soccorsa dal marito. Il cecchino involontario ha dato il suo biglietto da visita e si è offerto di aiutare: lo devono aver preso troppo di parola! Nel cortile posteriore di Lillian, ha detto Raymond, c'erano altre 15 palline, sintomo che forse era troppo vicina la casa al campo?"*

La storia riportata indica, non solo la possibilità che l'evento accada (per fortuna raramente), ma anche che le conseguenze sono piuttosto salate. Solo un'attenta analisi della situazione del campo ci permette di metterci al riparo dalle conseguenze di uno swing non proprio da manuale! Occorre quindi che il Datore di Lavoro in questione provveda attentamente all'analisi:

- ❑ dei percorsi che sia i giocatori che i lavoratori presenti in campo durante il gioco seguono per arrivare al tee successivo o alla palla da giocare (in caso ai lavoratori recarsi al punto di lavoro);
- ❑ dei punti di ristoro, dei punti di sosta sul campo e ai punti nascosti dove chi si appropria al tiro non ha visuale sufficiente;
- ❑ delle zone di sosta o di passaggio nei pressi del campo pratica, con attenta analisi della sistemazione dei battitori del campo pratica stesso;

- delle zone di approccio, di putting green e pitching green, solitamente situate in una zona limitrofa al campo pratica;
- Di qualunque zona ove possano sostare lavoratori, giocatori o semplici avventori della struttura e soggetti a rischio di "palle volanti".

Le situazioni precedentemente elencate devono essere attentamente analizzate al fine di fornire, mediante procedure scritte, le possibili soluzioni che permettano al rischio di avere un valore minore possibile. Viene di seguito fornito un elenco di alternative atte a tale scopo; ovviamente, data la particolarità delle situazioni, sarà compito di ogni singolo Datore di Lavoro, in collaborazione con consulenti, RSPP e Progettista del percorso, fornire le indicazioni più adatte per ovviare al rischio e svolgere le operazioni pratiche al fine di prediligere, come richiesto dalla norma ma anche dal buon senso, le protezioni collettive necessarie (una rete di protezione è molto meglio di una raccomandazione di attenzione, che solitamente svanisce all'uscita dalla clubhouse quando si è concentrati sull'open!)

Possibili soluzioni:

- individuazione di percorsi che mantengano gli avventori al di fuori delle possibili zone di atterraggio delle palline;
- stesura di procedure per il passaggio delle persone in zone "buie" alla vista di chi effettua il tiro, con predisposizione di segnalazioni visive o auditive quali campanelli, semafori, ecc.;
- individuazione di zone di sosta al riparo dalla caduta delle palline, oppure zone di sosta protette;
- disposizione dei battitori del campo pratica in direzione tale da non interferire con chi si aggira per il campo o si ferma anche solo per dare un'occhiata (il golfista ha più "occhio" che un non golfista, non per questo chi ancora non si è avvicinato alla pratica del gioco deve esserne escluso);
- realizzazione di un'area per il gioco corto, putting green e pitching green al di fuori del raggio di azione delle palle;
- redazione di procedure di comportamento da tenere in campo da parte di soci e maestri, al fine di tutelare i lavoratori presenti.

Il Datore di Lavoro si trova in alcune situazioni precedentemente elencate?

SI        NO

Il Datore di Lavoro, a fronte dell'analisi precedentemente svolta, ritiene opportuno apportare delle correzioni a quanto a tutt'oggi presente, con risistemazione di alcune aree o predisposizioni dei elementi di protezione collettiva?

SI        NO

Si ritiene necessaria la stesura di protocolli di utilizzo delle varie zone, al fine di informare quanti abbiano accesso al campo, sulle procedure da adottare per gli accessi alle varie zone o all'utilizzo delle strutture?

SI            NO

### **Incidenti dovuti all'investimento dei golf car**

Il golf car, presente in pressoché tutti i circoli, è utilizzata sia dai giocatori per spostarsi da una buca all'altra, ma anche per gli spostamenti in campo da parte dei lavoratori addetti al gioco (maestri, caddie-master, arbitri di gioco, segretario, etc.) e da parte dei manutentori (superintendent, greenkeeper, operai del campo, giardinieri, addetti alle riparazioni...).

Ci si trova quindi sempre in una condizione in cui vi sia presenza di più golf car in un percorso, contemporaneamente e che rischiano di diventare pericolosi per tutti gli avventori del campo, in quanto, vuoi per scarsa maestria da parte di chi lo conduce, vuoi per conformazioni di alcuni passaggi in zone non riservate, il mezzo può trovarsi a contatto con le persone presenti.

Tali condizioni si verificano maggiormente quando:

- ❑ il golf car è condotto da persone senza patente di guida, da minori, oppure semplicemente da persone "virtuose", che rischiano di ledere sia la propria persona che altri;
- ❑ il golf car procede su terreno sconnesso o sui percorsi non opportunamente delimitati o mantenuti in condizioni di sicurezza;
- ❑ il golf car viene momentaneamente abbandonato in condizioni tali per cui può sbloccarsi il sistema di frenatura e provocare rischio per le persone;
- ❑ manca una revisione costante, quindi un qualunque guasto può comprometterne la sicurezza.



*Gli incidenti a seguito di una guida disinvolta dei golf car sono molto frequenti.*

Per ovviare a quanto in precedenza espresso, ovviamente partendo da presupposto che il buonsenso di chi utilizza il golf car sia imprescindibile:

- non concedere in uso il golf car a minori di anni 16 e comunque formare (anche brevemente, fornendo alcune nozioni sulla guida e sull'arresto del veicolo) chi utilizza per la prima volta la macchina;
- Informare gli utilizzatori dei golf car di evitare di lasciare gli stessi incustoditi e con le chiavi inserite (prescrizione imprescindibile per l'utilizzo in sicurezza);
- revisionare costantemente i mezzi, prestando particolare attenzione ai sistemi di frenatura presenti;
- creare delle zone di posteggio dei golf car nei pressi dei green e dei tee di partenza delle buche, in maniera tale per cui gli stessi non debbano essere posteggiati in pendenza o lungo i percorsi di gioco;
- mantenere puliti i percorsi che devono percorrere i mezzi, liberando eventuali ostruzioni dovute a presenza di rami, terreno, e istruire inoltre gli avventori del campo a non depositare le sacche "a caso" sui percorsi prestabiliti;
- realizzare, all'atto del progetto del campo, strade non eccessivamente pendenti, e istruire gli utilizzatori sul divieto di lasciare i percorsi indicati e realizzati appositamente per i golf car.

Il Datore di Lavoro ha ravvisato le situazioni precedentemente elencate registrando incidenti o problemi legati all'uso dei golf car?

SI            NO

Esistono dei protocolli o delle istruzioni di cui devono obbligatoriamente prendere visione gli utilizzatori dei golf car, ed esiste un "istruttore" responsabile alla formazione di chi utilizza il golf car per la prima volta?

SI            NO

Vige un sistema di controllo per cui, nel caso di reiterati virtuosismi da parte degli utilizzatori del golf car, gli stessi vengano richiamati e venga loro impedita la guida?

SI            NO

## Cadute dall'alto

In un campo di golf è possibile rilevare la presenza di terrapieni, muretti in pietra a secco e dislivelli, creati appositamente al fine di abbellire il campo stesso e rendere maggiormente interessante il gioco.

Tali dislivelli possono verificarsi specialmente nei pressi di:

- green o tees di partenza delle buche, creati appositamente o ricavati da terrapieni appositamente riportati per permettere la realizzazione della zona di campo in quel punto;
- stradine di passaggio dei golf car o dei sentieri pedonali;
- in presenza di strutture presenti in campo, quali abitazioni private, fabbricati per il ristoro, clubhouse, ecc...;
- in presenza di dislivelli naturali del terreno, non obbligatoriamente con pendenza a 90°, ma anche eccessivamente pendenti rispetto alla normale marcia.



Considerata l'impossibilità di variare il percorso, e soprattutto non ritenendo opportuno variare le pendenze con eccessivi riporti di terra e stravolgimenti del campo, si ritiene opportuno adottare:

- staccionate di protezione di altezza minima di un metro, fisse, sistemate in posizioni tali da proteggere le zone con dislivello superiore ai 50 cm oppure con pendenza del terreno eccessiva;
- segnalazioni in presenza di cadute anche di altezza inferiore (tali da proteggere anche eventuali incidenti con i golf car, che anche in caso di 10-15 cm di dislivello possono essere soggetti a ribaltamento e incidenti).

Il Datore di Lavoro ha ravvisato le situazioni elencate in precedenza?  
SI      NO

Sono state sistemate protezioni sufficienti ad evitare le cadute dall'alto di giocatori e lavoratori, e segnalazioni tali da evitare incidenti con i golf car?  
SI      NO

## Caduta nei laghetti - annegamento

Siamo tutti d'accordo se si afferma che la bellezza di un campo di golf, la sua difficoltà e il suo fascino sono direttamente proporzionali alla quantità di "acqua" presente nel campo stesso. Laghetti, naturali o artificiali, fiumiciattoli o rii rendono, oltre che più interessante il gioco, il campo stesso molto gradevole anche alla vista di persone che il gioco neppure lo praticano.

Tali particolarità del percorso possono però creare qualche pericolo per chi si trova in campo, per diletto o per lavoro; tale considerazione ci spinge ad analizzare le caratteristiche degli ostacoli d'acqua presenti in quanto il rischio di cadere all'interno, con le conseguenze che è facile immaginare (oltre che il semplice ritrovarsi zuppi).

- Presenza di laghetti di profondità superiore a un metro non protetti da staccionate o comunque con una pendenza improvvisa, tale per cui chi si ritrova a marciare nei pressi del laghetto stesso potrebbe cadere all'interno; tale rischio si verifica inoltre se le sponde non sono in perfette condizioni, scivolose, o passibili di scivolamenti nel laghetto stesso.
- Presenza di rii o fiumiciattoli lungo il percorso, tali da creare un dislivello tra il piano di campagna e il letto del rio stesso tale da compromettere la sicurezza di chi li costeggia o li attraversa.
- Presenza di dislivelli rilevanti tra la sponda dell'ostacolo d'acqua e il suo interno, tale da non permettere un recupero di eventuali oggetti o palline in sicurezza.

Per rendersi pienamente conto del rischio che si corre, riportiamo un articolo datato 20 luglio 2005, di un fatto realmente accaduto:

*"Questa mattina i colleghi non riuscivano a trovarlo e solo dopo aver visto il suo cappello per terra vicino a un laghetto hanno intuito la tragedia. Il corpo senza vita di H.N. C. - addetto alla manutenzione del Golf Club - è stato ritrovato solo nella mattinata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. L'uomo era nato 40 anni fa in Senegal, ma da anni viveva a F. con la moglie e i tre figli.*

*Nella mattina di sabato 26 maggio, come sempre da 15 anni, si era recato al lavoro presto, prima dell'arrivo dei soci del club. L'incidente mortale è avvenuto nei pressi di uno dei quattro laghetti della struttura. Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, l'uomo stava guidando un trattorino per tagliare l'erba. Forse a causa del terreno bagnato, che nel punto più vicino alla riva è in discesa (nella foto, il punto dove l'uomo è caduto), ha perso il controllo del mezzo ed è caduto in acqua. Dopo la caduta non è rimasto incastrato nel mezzo, ma non è riuscito lo stesso ad uscire dall'acqua.*



Alcuni segni di fango sul cemento posizionato sulla riva del laghetto fanno capire che H.N. C. ha cercato di aggrapparsi con le mani per tirarsi fuori. Il fondo del lago (che ha una profondità massima di 3,5 metri) era melmoso e scivoloso e, forse anche a causa dell'acqua fredda del primo mattino, l'uomo non è riuscito a salvarsi. A confermarlo sarà poi l'autopsia, ma la causa del decesso è annegamento.

Le indagini sono ora coordinate dal magistrato di turno. I carabinieri hanno disposto il sequestro del mezzo, del laghetto e della zona di parco circostante. Insieme a loro, indaga anche il reparto di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asl. Quello di questa mattina è infatti un evidente incidente sul lavoro: la Asl quindi dovrà verificare se si è trattato di una fatalità imprevedibile o se ci sono delle responsabilità.



Preso atto che le considerazioni sovraesposte sono valide sia se si considera il traffico pedonale che quello relativo ai mezzi (golf car, macchine per la manutenzione del campo...), è possibile evitare incidenti che porterebbero conseguenze più gravi che il semplice dover ricorrere ad una bella asciugata, adottando alcuni accorgimenti:

- protezione agli ostacoli d'acqua con profondità "importanti", mediante realizzazione di strutture fisse ed inamovibili in grado di proteggere sia i pedoni che chi transita con i mezzi, di altezza non inferiore ad un metro e in grado di contenere anche un golf car che, eventualmente, sbandando, potrebbe riportare spiacevoli conseguenze;
- mantenimento, mediante una costante manutenzione, con riporti di terra e pulizia delle sponde, di una pendenza costante e dolce del letto dei laghetti presenti, tale che anche i più virtuosi (o i più distratti), non si trovino improvvisamente immersi in acqua;

- inserimento nei corpi d'acqua di dispositivi per la rapida fuoriuscita dall'acqua in caso di caduta, evitando l'annegamento (corde, reti lungo il perimetro a pelo d'acqua, altro);
- manutenzione del letto dei fiumi e delle sponde, per regolarizzare le differenze tra le sponde e il letto (passibile anche di generare rischi dovuti alla caduta dall'alto);
- realizzazione di percorsi per i mezzi di ausilio al gioco o di manutenzione lontani dagli ostacoli d'acqua, con attraversamenti ben protetti da sponde e opportunamente segnalati;
- evitare, per quanto possibile, l'avventurarsi in campo di addetti alla manutenzione o giocatori oltre l'orario di apertura del campo stesso e da soli.

Il Datore di Lavoro ha ravvisato le situazioni precedentemente elencate?

SI                      NO

Esiste un controllo costante delle sponde delle acque presenti in maniera da non avere pendenze che possono creare rischi?



*Staccionate di protezione di altezza minima di un metro, fisse, sistemate in posizioni tali da proteggere le zone con dislivello superiore ai 50 cm oppure con pendenza del terreno eccessiva*



*Sistema antiannegamento lungo tutto il perimetro del lago costituito da una rete posta appena al di sotto del pelo dell'acqua. Questo sistema consente anche di rispettare sia il gioco del golf che gli aspetti naturalistici del corpo idrico.*

### 3. RISCHI RELATIVI ALLE LAVORAZIONI

#### Rischi dovuti ai fitofarmaci

Per mantenere il terreno in condizioni ideali, occorre una costante manutenzione. Chiaramente per una buona manutenzione non basta concentrarsi sul taglio dell'erba, la rimozione delle foglie e l'irrigazione, eventuali avversità che colpiscono il tappeto erboso (malattie fungine, insetti dannosi, erbe infestanti) possono richiedere l'applicazione di specifici prodotti chimici, detti fitofarmaci o agrofarmaci.

Tali prodotti, che giovano al verde dell'erba di fairway e green, risultano però nocivi alle persone (in caso di inalazione e contatto), e pericolosi anche dal punto di vista della possibile infiammabilità e grado di esplosività.

I possibili rischi si generano quindi:

- ogni qualvolta vengano somministrati, i prodotti possono essere accidentalmente inalati o entrare in contatto con cute o occhi sia di chi effettua la lavorazione, che di chi si trovasse in campo immediatamente dopo o contemporaneamente ad un trattamento;
- all'atto dello stoccaggio del prodotto, che deve essere mantenuto in una zona areata, con caratteristiche dettate dalle norme vigenti;
- all'atto della manipolazione del prodotto, che, considerata una concentrazione elevata, può essere nocivo anche solo per inalazione per un breve periodo, o provocare danni seri in caso di contatto.

Al fine di evitare conseguenze anche gravi, occorre che il responsabile, si premuri di:

- leggere sempre le etichette e le schede sicurezza dei prodotti utilizzati per conoscere le caratteristiche, la pericolosità del prodotto nei confronti dell'operatore e dell'ambiente e le procedure di sicurezza in caso di emergenza;
- servirsi di un locale per lo stoccaggio dei prodotti opportunamente areato, esclusivo, illuminato in caso di necessità, e accessibile solo da personale qualificato (cartellonistica adeguata);
- servirsi di personale qualificato (munito di apposita autorizzazione) per la somministrazione del prodotto;
- utilizzare prodotti registrati per i tappeti erbosi;
- fornire a tali operatori tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari alla lavorazione (mascherine, guanti, abbigliamento...);
- interrompere qualunque altra attività, manutentiva o ludica (ivi compresa la pratica del golf), in campo e nelle vicinanze di

esso durante i trattamenti e per un periodo seguente i trattamenti stessi, per la durata che ne risulta necessaria a seconda del prodotto utilizzato (rispettare i tempi di rientro);

- avvisare gli abitanti dei fabbricati eventualmente presenti nel campo o nei pressi dello stesso, dei trattamenti previsti;
- i contenitori di fitofarmaci sono considerati rifiuti speciali, l'acqua di lavaggio dei contenitori deve essere riutilizzata per il trattamento fitosanitario. Tali rifiuti possono essere conservati in Azienda per un periodo non superiore ad 1 anno.
- mantenere un registro chiamato "quaderno di campagna": gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari dovranno utilizzare un "registro dei trattamenti". Per la sua gestione non è necessario un formulario "ad hoc", occorre solamente effettuare alcune registrazioni previste dalla legislazione vigente (la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, l'avversità che ha reso necessario il trattamento, la denominazione della coltura interessata e la relativa superficie in ettari; una copia del Quaderno di Campagna applicato ai percorsi di golf è scaricabile dal sito federale).

Il Datore di Lavoro ha previsto lo stoccaggio dei prodotti come sopraindicato?

SI        NO

Esiste personale qualificato incaricato alla somministrazione dei fitofarmaci?

SI        NO

C'è un controllo costante dell'attività con un monitoraggio dei trattamenti previsti e dell'erba da parte di personale qualificato?

SI        NO

Esistono protocolli di lavoro e interruzione delle attività golfistiche e di accesso al campo in corrispondenza ai trattamenti?

SI        NO

### **Rischi dovuti ai fertilizzanti**

Prima di tutto è utile una precisazione ai meno esperti ossia la differenza rispetto alla normativa dei fitofarmaci: questi ultimi infatti richiedono una specifica autorizzazione per ciascuna coltura e il loro acquisto è in parte ristretto a categorie di soggetti provvisti di un'adeguata competenza.

Nel caso dei fertilizzanti, invece, le norme mirano esclusivamente alla corretta etichettatura dei prodotti e alla garanzia delle loro caratteristiche commerciali, mentre acquisto ed utilizzo risultano sostanzialmente liberi.

La competenza e la prudenza dei singoli operatori sono comunque necessari per assicurare l'uso più corretto dei fertilizzanti

Oltre ai rischi precedentemente gabelati per l'utilizzo dei fitofarmaci (similari per i fertilizzanti), il Datore di Lavoro dovrà adottare alcune precauzioni per lo stoccaggio e l'utilizzo evitando alcune situazioni, che portano a definire possibili rischi:

In fase di stoccaggio si consiglia di:

- ❑ non consentire l'accesso alle strutture di stoccaggio se non da parte di personale autorizzato;
- ❑ leggere attentamente le informazioni riportate sulle etichette;
- ❑ non fumare;
- ❑ non esporre i fertilizzanti a fonti di calore;
- ❑ non permettere la contaminazione dei fertilizzanti da sostanze combustibili.

In fase di utilizzo:

- ❑ L'impiego dei fertilizzanti, in particolar modo di quelli di sintesi, comporta **rischi per l'ambiente e per l'uomo** quando le quantità di principi nutritivi distribuiti sono eccedenti le capacità di assorbimento da parte del terreno e delle piante stesse.

Ciò è particolarmente importante per i fertilizzanti contenenti azoto sotto forma di **nitrati**: la forma nitrica dell'azoto assicura infatti alta redditività agricola ma è caratterizzata da una grande solubilità nelle acque e da una scarsa capacità di trattenimento da parte del suolo. Conseguentemente l'azoto nitrico non utilizzato dalle piante viene dilavato dai terreni dalle acque meteoriche e di irrigazione determinando fenomeni di **eutrofizzazione** nella rete idrica superficiale e inquinamento delle falde sotterranee determinando anche rischi per la salute dell'uomo.

Al fine di evitare conseguenze anche gravi, occorre che il responsabile, si premuri in fase di stoccaggio di:

- ❑ tenere l'inventario aggiornato delle scorie di magazzino;
- ❑ curare la formazione degli addetti (anche in caso di emergenze);
- ❑ mantenere i luoghi di stoccaggio puliti e con uscite di emergenza attive;
- ❑ usare solo apparecchiature elettriche approvate;
- ❑ eseguire costantemente ispezioni di sicurezza.

In fase di utilizzo:

- utilizzare solo da parte di personale qualificato;
- utilizzare tutti i DPI necessari (vie respiratorie, per evitare inalazione o contatto anche con la pelle).

### **Rischi dovuti ai mezzi di manutenzione**

La circolazione di mezzi in campo (con esclusione dei golf car, attinenti alla pratica golfistica), si rende necessaria al fine di effettuare le lavorazioni precedentemente descritte, oltre che le normali attività manutentive.

Tali mezzi, condotti da personale addetto ai lavori, comportano un rischio a chiunque si trovi in campo in quanto:

- esiste possibilità di investimento o incidenti durante la marcia normale, dovuta a disattenzione o virtuosismi da parte sia di chi conduce i mezzi, sia di chi si trova in campo (a piedi o su altri mezzi);
- come precedentemente espresso, i mezzi possono avere incidenti dovuti a:
  - percorsi troppo tortuosi o non mantenuti in perfetto stato;
  - situazioni passibili di creare rischio dovuto alla caduta nelle "acque" del campo (indicati in precedenza);
  - manutenzione dei mezzi non svolta accuratamente.
- Una sosta dei mezzi in posizioni non corrette porta gli stessi a muoversi inavvertitamente e creare rischi per quanti si trovino in campo.
- Esistono situazioni di uso normale dei mezzi per cui occorre che non vi siano altri addetti nelle vicinanze (taglio erba, taglio alberi, rimozione foglie...).
- Personale non qualificato può utilizzare i mezzi, in maniera tale da compromettere la sicurezza per la scarsa dimestichezza alla guida.
- Durante le operazioni di rifornimento carburante possono verificarsi incendi se il personale non mantiene un comportamento congruo all'operazione.
- Esiste la possibilità concreta che durante le fasi di cambio e regolazione degli organi di taglio gli addetti possano andare incontro ad incidenti anche gravi (tagli, escoriazioni..).
- Qualora vi sia uno stoccaggio improprio delle batterie, le stesse possono rilasciare un liquido che può apportare rischi sia dal punto di vista ambientale che sotto il profilo della sicurezza sul lavoro.

Per ovviare alle possibilità di rischio sopraelencate, il Datore di Lavoro del campo, in collaborazione con il Datore di Lavoro della ditta che si occupa delle manutenzioni (se diversa), in concerto con le figure inerenti alla sicurezza, dovrà procedere adottando le disposizioni elencate di seguito.

- Adottare un costante controllo dei mezzi, con programmazione periodica delle manutenzioni e l'istituzione di un registro delle manutenzioni stesse con la nomina di un responsabile.
- Fornire opportune disposizioni a chi si occupa della conduzione dei mezzi inerente al comportamento da seguire al fine di tutelare la propria e l'altrui incolumità, le zone dove i mezzi possono essere momentaneamente messi in sosta, i locali di ricovero dei mezzi stessi (informazione – formazione).
- Monitorare costantemente, in collaborazione con il medico competente, lo stato di salute fisico-psicologico degli operatori che agiscono sui mezzi (uso di alcool, droghe, vista, udito...)
- Evitare, per quanto possibile, la contemporanea presenza di squadre di lavoratori di ditte differenti, evitando altresì la presenza delle squadre di manutenzione durante la normale attività golfistica, fornendo dei programmi lavori che permettano uno sfalsamento spaziale e temporale tra le diverse lavorazioni, e tra le lavorazioni stesse con il gioco (effettuando le operazioni di rifinitura del campo il mattino presto prima di una gara e non il giorno prima).
- Adottare le misure esposte ai paragrafi precedenti al fine di evitare incidenti tra i mezzi e i golf car, investimenti, cadute in acqua dei mezzi.
- Predisporre i locali di ricovero in modo che l'accesso con i mezzi non comprometta la sicurezza, con la nomina di un responsabile che ne gestisce gli accessi e ne regola il traffico e tale per cui nessun operatore non addetto possa servirsi delle macchine.
- Predisporre delle procedure che gli addetti devono osservare sia in fase di cambio degli strumenti di taglio che durante le normali operazioni di manutenzione, oltre che durante i rifornimenti dei mezzi.
- Definire zone di stoccaggio dei materiali (batterie, elementi per il taglio), in maniera tale che una volta rimossi dai macchinari essi non comportino rischio alcuno.

Al fine di mantenere un livello di sicurezza ottimale, seguendo le considerazioni sovraesposte, il Datore di Lavoro, agisce in concerto con le figure responsabili delle ditte addette alla manutenzione del campo, in modo da fornire disposizioni univoche e non lesive alla sicurezza?

SI                      NO

I locali di ricovero mezzi, sono adeguati e con le caratteristiche precedentemente descritte?

SI                      NO

Si è svolta la nomina dei responsabili per le varie attività (manutenzione, ricovero, gestione e affidamento dei mezzi)?

SI                      NO

## **Rischi dovuti alle operazioni di manutenzione**

Si ritengono operazioni di manutenzione del campo:

- ❑ taglio erba e altre pratiche di manutenzione (carotature, topdressing, verticutting, ecc..);
- ❑ taglio alberi e operazioni connesse, monitoraggi sullo stato di salute degli stessi;
- ❑ manutenzione laghetti e corsi d'acqua;
- ❑ sistemazione del percorso (realizzazione di buche nei green, bunker, tee);
- ❑ trattamenti del manto erboso (con fitofarmaci, già precedentemente elencati).

### **TAGLIO ERBA**

Il taglio dell'erba, su green, fairway e rough, è un'operazione simile a quella svolta nelle proprie abitazioni di chi avesse la fortuna di avere un piccolo giardino.

Se la consideriamo tale, e prendiamo in considerazione che nessuno, né noi né il nostro amico giardiniere, non si è mai fatto male, difficilmente si riesce ad annoverare tale attività tra quelle pericolose.

Tutto vero, ma occorre comunque prendere in considerazione alcuni aspetti, che emergono se si svolge un'accurata analisi dei rischi correlati alla lavorazione.

- ❑ Se svolta da personale non qualificato, emerge la possibilità di un uso non corretto degli strumenti, con una conseguente perdita di efficacia e aumento del rischio apportato dall'attrezzatura.
- ❑ L'utilizzo di uno strumento anziché di un altro per ovviare alle più svariate necessità (un decespugliatore utilizzato con lama montato in una zona ghiaiosa, un tagliaerba su una scarpata, utensili elettrici o a batteria utilizzati a ridosso dell'acqua).
- ❑ L'uso di strumenti non revisionati o regolarmente mantenuti può apportare rischi non considerabili su uno strumento nuovo (basti pensare che un decespugliatore a lama, con la stessa non perfettamente avvitata può trasformarsi in un'arma!!).
- ❑ La presenza di persone nei dintorni del luogo ove si svolge la lavorazione, che risultano esposte ai rischi apportati dalla lavorazione stessa, ma ne pagano le conseguenze maggiori; infatti, mentre per esempio per difendersi dal rischio rumore l'operatore indossa i necessari dispositivi di protezione individuale, chi si trova nei paraggi, vuoi per svolgere altre lavorazioni, vuoi per il gioco, e che non indossano perciò alcun tipo di protezione.
- ❑ L'impossibilità, da parte chi svolge la lavorazione, di ravvisare i pericoli che possono palesarsi nelle sue vicinanze

Occorre quindi ovviare ai rischi precedentemente esposti premurandosi di mettere in atto talune precauzioni:

- ❑ adibire alle lavorazioni solo personale qualificato, dopo che lo stesso abbia sostenuto una sessione informativa – formativa sulla natura del lavoro da svolgere e i rischi (propri e altrui) connessi all'attività;
- ❑ svolgere regolari manutenzioni e revisioni sui mezzi, istituendo inoltre un registro dei controlli;
- ❑ fornire gli opportuni dispositivi di protezione individuale agli operatori;
- ❑ programmare gli interventi in maniera tale che gli stessi abbiano uno sfalsamento spaziale e temporale con le altre lavorazioni presenti oltre che con il gioco stesso.

Il Datore di Lavoro manda in campo solamente personale competente e formato per le varie attività?

SI NO

Gli interventi in campo vengono pianificati a tavolino tenendo conto delle possibili contemporaneità tra le varie operazioni?

SI NO

Esiste un responsabile (preposto) alle manutenzioni dei mezzi e alle registrazioni degli addetti che utilizzano i mezzi stessi?

SI NO

### **TAGLIO ALBERI**

Ci stiamo addentrando in quello che forse è l'operazione di maggiore rilevanza da svolgersi in un campo di golf, da pianificare con estrema dovizia in quanto, se correttamente eseguita, preserva da uno dei principali rischi a cui sono passibili indistintamente tutti gli operatori del campo (addetti alla manutenzione, maestri, dipendenti del campo o delle altre ditte presenti), i visitatori e i golfisti.

Come descritto ai paragrafi precedenti, il costante monitoraggio dello stato di salute degli alberi stessi, coordinato con una costante manutenzione, è l'unica difesa che si ha per ovviare a tale rischio.

Da non sottovalutare però i rischi correlati all'attività manutentiva stessa in quanto:

- ❑ durante i sopralluoghi, che devono essere svolti da personale competente ed esperto nel settore, chi accede al campo è passibile di tutti i rischi precedentemente esposti (ad esempio, se utilizzano il golf car, ci saranno i rischi collegati al mezzo stesso);
- ❑ il personale, in caso di taglio dei rami, sarà esposto ai rischi di caduta dall'alto;
- ❑ qualora si dovessero effettuare alcune lavorazioni in contemporanea con il gioco (anche in altri settori del campo),

gli operatori verrebbero esposti a rischio di essere colpiti da palle, o, qualora vi fossero delle lavorazioni in contemporanea, ai rischi delle lavorazioni esterne.

Nel sito federale è scaricabile un documento riportante le buone regole per eseguire il taglio degli alberi in sicurezza ([www.federgolf/ecologia/sicurezza](http://www.federgolf/ecologia/sicurezza)).

## 4. RISCHI RELATIVI ALLE STRUTTURE ACCESSORIE AL CAMPO STESSO

L'analisi dei rischi insiti nella frequentazione della clubhouse di soci del campo e lavoratori risulta più complessa e importante di quanto un profano della valutazione dei rischi possa immaginare, in quanto esistono diverse situazioni in cui vi è possibilità di essere esposti ad un rischio, fermo restando che tutti i rischi precedentemente elencati (investimento da golf car, rischio di essere colpiti da palline, investimento, fulmini...) sono comunque presenti, se non nelle zone di sola competenza della clubhouse sicuramente nelle zone limitrofe.

Relativamente alla sola clubhouse (comprensiva a volte di pro-shop, piscina, palestra...) occorre svolgere quindi un'accurata selezione dei possibili rischi, al fine di procedere ad un'analisi non solo quantitativa ma qualitativa:

- ❑ possibilità che vi sia un'esposizione al rischio dovuta all'accesso in locali non di competenza del personale (ustioni se accesso alla cucina o al bar, ferite in caso di ingresso in palestra o in zona di rimessa dei carrelli e sacche...);
- ❑ possibilità di inciampo, cadute e incidenti dovuti alla non perfetta sistemazione delle rampe di scale, degli ingressi, dei passaggi pedonali;
- ❑ rischio di investimento in parcheggio;
- ❑ rischio di caduta in piscina o di annegamento dovuto all'uso della piscina stessa.

Per ovviare al crearsi dei possibili problemi sovraesposti occorre che il Datore di Lavoro provveda alla verifica dei seguenti aspetti:

- ❑ regolamentazione degli accessi alle cucine, ai locali di rimessaggio delle attrezzature da lavoro e per la pratica del golf, al locale palestra pro shop e piscina;
- ❑ sistemazione e manutenzione degli ingressi delle rampe di accesso, delle scale e dei sentieri pedonali;
- ❑ predisposizione di un parcheggio auto con passaggi pedonali ben distinti;
- ❑ gestione della piscina come da normativa, con la presenza fissa di un bagnino e delimitazione dell'accesso negli orari non coperti dalla sorveglianza.

Occorre quindi, al fine di verificare la bontà di quanto predisposto domandarsi:

Esistono percorsi pedonali opportunamente delimitati e costantemente mantenuti?

SI NO

Esiste un responsabile (preposto) alla piscina, e l'ingresso alla zona piscina è correttamente regolamentato con sorveglianza da un assistente bagnanti, e in caso di assenza dello stesso la zona è di impossibile accesso?  
 SI NO

### Indicazioni per la valutazioni qualitativa del rischio

Dopo aver analizzato "quali sono" i rischi, occorre effettuare una valutazione quantitativa del rischio stesso: in seguito forniamo un "canovaccio" da seguire per effettuare tale valutazione, che può essere soggetto a variazioni a seconda di chi si trova effettivamente a fare la valutazione.

### Metodologia e criteri adottati

1	Molto Basso	Lieve	Modesta	Grave	Gravissim a	
2	Basso					
3	Medio					
4	Alto					
		Magnitudo				
		1	2	3	4	
Improbabile	Frequenza	1	1	2	3	4
Possibile		2	2	4	6	8
Probabile		3	3	6	9	12
Molto Probabile		4	4	8	12	16

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto l'individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano i lavoratori.

In particolare è stata valutata la **Probabilità di ogni rischio** analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua **Magnitudo** (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata l'**Entità del rischio**, con gradualità:

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
-------------	-------	-------	------

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro , vie di accesso , sicurezza delle attrezzature , microclima , illuminazione , rumore , agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro ( in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);

- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro ( microclima, areazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici , sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

**Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO**

<b>Livello di Rischio</b>	<b>Azione da intraprendere</b>	<b>Scala di tempo</b>
<b>MOLTO BASSO</b>	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	1 anno
<b>BASSO</b>	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate	1 anno
<b>MEDIO</b>	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	6 mesi
<b>ALTO</b>	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	immediatamente

## ATTIVITA' LAVORATIVE

### Definizione

Sono tutte le lavorazioni necessarie per la manutenzione ed il mantenimento delle strutture, ivi comprese la gestione e l'organizzazione, la segreteria, l'insegnamento, la ristorazione, e tutte le attività legate al gioco ed ai servizi garantiti ai soci ed ai giocatori.

Il decreto legislativo 81/08 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

Come sopra meglio indicato, l'allievo partecipante a corsi di formazione tenuti presso il club, anche il campo pratica, è assoggettato quale "lavoratore";

Sono equiparabili a lavoratori altresì gli arbitri, "marshal" e le persone che prestano la loro opera per la gestione delle gare e manifestazioni.

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI

È in carico a (committente) .....  
che lo appalta a (appaltatore) .....

**Il D.Lgs 81/08** coinvolge in prima persona **i proprietari degli immobili** o chi per loro li amministra, definendoli "committenti dei lavori". Il committente è colui che decide di far eseguire un lavoro e in forza della normativa deve adoperarsi affinché, nell'esecuzione dello stesso, vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la vita e la salute dei lavoratori subordinati.

Chi intende far eseguire lavori di manutenzione straordinaria su immobili di sua proprietà, secondo la normativa vigente è ritenuto responsabile della sicurezza del cantiere, proprio per la sua qualità di committente. Ne consegue la sua responsabilità personale, sia civile sia penale, per ogni infortunio verificatosi durante i lavori all'immobile, anche per la non osservanza delle norme inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro attivata da parte dell'impresa cui ha commissionato le opere appaltate.

La manutenzione dei fabbricati è ricompresa elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), quindi necessita della nomina di un Coordinatore per la sicurezza e la redazione di un PSC. Le imprese esecutrici che operano presso i luoghi devono rispettare il PSC e redigere debito POs.

### Contratto appalto

Nei contratti d'appalto (articolo 1655 del codice civile), di subappalto (articolo 1656 del codice) e di somministrazione ( articolo 1677 del codice escluse le somministrazioni di beni e servizi essenziali) devono essere specificatamente indicati, **a pena di nullità** (articolo 1418 del codice civile), **i costi relativi alla sicurezza del lavoro** con particolare riferimento a quelli propri legati all'appalto. Per quanto gli appalti di lavori, rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo Unico (cantieri temporanei e mobili), per la determinazione dei costi della sicurezza c'è come riferimento il punto 4 dell'ALLEGATO XV.

### Procedure di coordinamento

Il DUVRI non è necessario nei contratti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 88-89 decreto legislativo n. 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento. il coordinamento sarà eseguito da un coordinatore per la sicurezza.

Si è fatto quanto predetto negli interventi di manutenzione straordinaria?	NO	SI
--	----	----

## MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI

È in carico a (committente) .....  
che lo appalta a (appaltatore) .....

Chi intende far eseguire lavori di manutenzione ordinaria su immobili di sua proprietà, secondo la normativa vigente è ritenuto responsabile della sicurezza del cantiere, proprio per la sua qualità di committente. Ne consegue la sua responsabilità personale, sia civile sia penale, per ogni infortunio verificatosi durante i lavori all'immobile, anche per la non osservanza delle norme inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro attivata da parte dell'impresa cui ha commissionato le opere appaltate.

La manutenzione ordinaria dei fabbricati è ricompresa elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), quindi necessita della nomina di un Coordinatore per la sicurezza e la redazione di un PSC. Nella fattispecie i lavori per i quali necessita la nomina di un coordinatore per la sicurezza e la redazione del prescritto PSC possono essere i lavori di **manutenzione**, riparazione, conservazione, **comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici**. Le imprese esecutrici che operano presso i luoghi devono rispettare il PSC e redigere debito POs e più precisamente.

Le manutenzioni non rientranti nell'allegato X di cui sopra, devono sottostare alla redazione del DUVRI di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/08, quali per esempio la manutenzione ordinaria di impianti di climatizzazione, termoidraulici, serramenti, ecc.

## CONTRATTO APPALTO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE

Nei contratti d'appalto (articolo 1655 del codice civile), di subappalto (articolo 1656 del codice) e di somministrazione (articolo 1677 del codice escluse le somministrazioni di beni e servizi essenziali) devono essere specificatamente indicati, **a pena di nullità** (articolo 1418 del codice civile), **i costi relativi alla sicurezza del lavoro** con particolare riferimento a quelli propri legati all'appalto. Per quanto gli appalti di lavori, rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo Unico (cantieri temporanei e mobili), per la determinazione dei costi della sicurezza c'è come riferimento il punto 4 dell'ALLEGATO XV.

### Contratto appalto altri lavori

Per quanto riguarda l'appalto a lavori diversi dal Titolo IV TU, la sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi, mira ad indicare la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza (Determinazione n. 3/2008). Inoltre, nel caso in cui committente è anche Datore di Lavoro, questi è tenuto all'elaborazione del DUVRI.

## Contratti annuali

Sono i contratti stipulati con tutte quelle ditte che operano sistematicamente all'interno della struttura per risolvere i mal funzionamenti di impianti ed apparecchiature, ad esempio impianti termici, condizionamenti, automatismi, reti computer, allarmi, ecc.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze (DUVRI) da allegare ad ogni contratto di appalto o di opera.

## Procedure di coordinamento

*Per i lavori edili o di ingegneria civile* per contratti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 88-89 D.Lgs. 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento sarà eseguito da un coordinatore per la sicurezza.

Per i lavori non rientranti nell'allegato X del testo unico a titolo esemplificativo gli interventi di riparazione artigianali su chiamata (es. idraulico, falegname, imbianchino, ecc) possono essere ricondotti nel contratto di appalto e la cooperazione ed il coordinamento tra le parti ai fini della prevenzione dei rischi è eseguita dal committente attraverso il DUVRI.

Si è fatto quanto predetto negli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati?	NO	SI
---	----	----

## MANUTENZIONE DEL VERDE CAMPO E CAMPO PRATICA

È in carico a (committente) .....  
che lo appalta a (appaltatore) .....

Il Committente seleziona le imprese appaltando il lavoro di manutenzione del verde e campo pratica in base all'idoneità tecnico-professionale ed alla capacità gestionale, anche mediante tutta la documentazione richiesta nel contratto di appalto, con particolare riferimento all'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, alla relazione sull'esposizione dei lavoratori al rumore e vibrazioni ed alla valutazione dei rischi.

Anche per i lavoratori autonomi valgono le stesse modalità di selezione a meno della richiesta della valutazione dei vari rischi.

I Datori di lavoro delle ditte appaltatrici ed i lavoratori autonomi, accettando il DUVRI dimostrano di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa congiunta.

Il DUVRI è quindi emesso dopo che i datori di lavoro di tutte le ditte appaltatrici e tutti i lavoratori autonomi coinvolti ne hanno preso visione e firmato l'originale per accettazione.

L'originale del DUVRI è archiviato presso l'azienda Committente e copie di esso fornite alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi.

In forza dell'art. 26 comma 3 ex D.Lgs n. 81/08 il Datore di Lavoro committente è obbligato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale obbligo deve essere esperito preventivamente all'inizio dei lavori tramite la consegna a ciascuna impresa appaltatrice, ovvero ai singoli lavoratori autonomi, del Documento.

La mancata consegna configura un contratto *contra legem* sanzionato penalmente. Ratio di tale disposizione è, chiaramente, l'eliminazione di tutte le possibili interferenze nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, ragion per cui il DUVRI non deve essere redatto sempre ma esclusivamente in presenza di dette interferenze.

### Procedure di coordinamento

È un insieme di attività, di solito svolta da una ditta esterna, che vanno ben monitorate e coordinate a causa della:

2. estensione e varia natura dei luoghi di lavoro;
3. interferenze con altre lavorazioni e gioco in campo;
4. legame dello svolgimento delle lavorazioni con condizioni climatiche avverse;
5. impossibilità di programmazione con largo anticipo i trattamenti chimici sia per quanto riguarda i fitofarmaci che gli antiparassitari;
6. interventi diversi causa agenti atmosferici imprevisti, ecc.

Il coordinamento contenuto nel DUVRI, deve essere monitorato da protocolli per tutte le casistiche che si ipotizza possono verificarsi, delle rigide procedure devono permettere l'immediata stesura di un protocollo all'occorrenza per le situazioni non contemplate nel DUVRI.

Si è fatto quanto predetto negli interventi di manutenzione del verde campo e campo pratica?	NO	SI
--	----	----

### FORNITURE

Descrizione: .....

Commissionate da .....

Descrizione: .....

Commissionate da .....

Le forniture possono avvenire in parti diverse della struttura, sia dal committente che dai gestori che dagli appaltatori, ecc.

È importante capire e quindi far capire, coordinando, che dei lavoratori entrano nel nostro luogo di lavoro compiendo operazioni di trasporto,

movimentazione e scarico dei più svariati prodotti dall'alimentare al chimico per esempio.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 recante "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

La disposizione novellata prevede l'obbligo per il Datore di Lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle "interferenze". La medesima disposizione aggiunge che "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, **di servizi e forniture**, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

La determinazione chiarisce la nozione di "interferenza" che consiste "nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti" e fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi:

- a) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- d) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'Autorità, dopo le necessarie premesse, ritiene che:

per gli appalti di seguito riportati è **possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI** e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- **la mera fornitura senza installazione**, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;

- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante committente, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante

### Contratto per fornitura

Per quanto riguarda, invece i servizi e le forniture, si può far riferimento alle Linee guida ITACA: Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti e alla DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 -Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza (Determinazione n. 3/2008). Inoltre, nel caso in cui committente è anche Datore di Lavoro, questi è tenuto all'elaborazione del DUVRI.

Si è fatto quanto predetto negli interventi di fornitura?	NO	SI
---	----	----

### PULIZIE

Tutte le strutture sono interessate da dette lavorazioni. Possono essere svolte internamente dal personale del committente, interamente appaltate, oppure svolte in parte dall'uno e in parte dall'altro.

Sono lavorazioni che si svolgono in tutto l'arco della giornata, e quindi interessano tutte le attività lavorative che si svolgono all'interno delle strutture, o per lo meno gran parte di esse.

Inoltre determinati sistemi di pulizia implicano l'**utilizzo di prodotti chimici** che possono provocare allergie o patologie anche più gravi in soggetti sensibili.

Sono quindi attività che vanno valutate nel DUVRI, e continuamente monitorate per quanto riguarda procedure ed utilizzo prodotti.

Il servizio è articolato nel modo che segue:

- a) servizio di pulizia giornaliera e periodica di tutte le strutture oggetto dell'appalto;
- b) eventuali pulizie straordinarie.

Il servizio comprende:

- l'esecuzione delle operazioni di pulizia dei pavimenti di qualsiasi tipo e materiale siano costituiti, di scale, rampe (anche esterne), nicchie, anche nelle parti non in vista, di pilastri, contro-soffittature, di tapparelle, serrande ed imposte varie, di veneziane e similari (queste ultime con le relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), di corpi illuminanti, di punti elettrici, di lampadine spia, di porte e sopra-porte,

bachecche, stipiti, maniglie, corrimano, ringhiere, zoccolature, di infissi e serramenti interni ed esterni, di vetri di qualunque tipo ed in qualsiasi ubicazione, di divisori fissi e mobili, di quadri, specchi, posacenere, di portarifiuti, di elementi igienico - sanitari, di targhe, di davanzali (interni ed esterni) di finestre o di porte-finestre (interni ed esterni) e di terrazzi, di radiatori ed altri corpi riscaldanti, condizionatori, pale refrigeranti, di ascensori e montacarichi, di grate di protezione (comprese quelle degli impianti di condizionamento), di apparecchi telefonici, di tutto il materiale di arredamento quale il mobilio, dell'arredamento e delle diverse attrezzature (purché spente e non in esercizio) in qualsiasi posto collocati;

- la raccolta e la movimentazione dei contenitori con i rifiuti assimilati agli urbani, la loro movimentazione dai locali delle sedi ai siti di accumulo temporaneo interni o esterni ai Presidi/Distretti/Dipartimenti/Sede Amministrativa;
- il posizionamento, negli appositi dispensatori della carta igienica, dei saponi liquidi, della carta per asciugamani, ecc...

Le operazioni di pulizia, sono da considerare sotto i seguenti profili:

- PULIZIE A FREQUENZA GIORNALIERA
- PULIZIE PERIODICHE
- PULIZIE STRAORDINARIE
- PULIZIA DI RIPRISTINO

Le manutenzione assegnate in sede stabile all'interno del club, i servizi mensa, i servizi di pulizia, di lavanderia, gli appalti a cooperative e/o società per la movimentazione di merci o per l'esecuzione di specifiche lavorazioni.

Si è fatto quanto predetto negli interventi di pulizia?	NO	SI
---	----	----

## **INSEGNAMENTO: IL MAESTRO DI GOLF**

La figura di un Maestro in un Campo Pratica è fondamentale. Un Maestro infatti ha il compito essenziale di insegnare e trasmettere passione ed entusiasmo per il gioco del golf.

I frequentatori di un Campo Pratica spesso identificano l'immagine della struttura con l'immagine del Maestro (e viceversa); quest'ultimo perciò assumere un comportamento professionale in ogni occasione.

Un Maestro spesso viene coinvolto nelle varie attività del Campo, può ad esempio occuparsi direttamente dell'attività di segreteria e/o dell'organizzazione del lavoro (raccolta palline, taglio tappeto erboso).

L'attività viene svolto dai maestri, che solitamente sono liberi professionisti, ma possono anche essere dei lavoratori subordinati, che prestano la propria opera all'interno delle strutture.

Particolare attenzione va riservata alla figura del maestro, in quanto essendo profondo conoscitore delle regole del golf, di etichetta, ma soprattutto figura attiva nella vita del club, può diventare se opportunamente interessato e formato parte attiva per il monitoraggio e mantenimento delle sicurezze. (es. sicuramente all'interno del campo è persona che viene informata dai giocatori su incidenti mancati, anomalie nelle procedure comportamentali, scampati pericoli, ecc...).

I maestri possono essere dei lavoratori e lavoratrici, subordinati indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgere un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione. Se operano in qualità di subordinati saranno nel computo dei lavoratori ed indicati nel DVR; Se operano in qualità di lavoratori autonomi, l'attività dei maestri andrà valutata e coordinata nel DUVRI.

Si è fatto quanto predetto negli insegnamenti	NO	SI
---	----	----

## RACCOLTA PALLINE

La raccolta palline viene svolta da un addetto con un opportuno macchinario semovente con procedure svariate a differenza della conformazione del campo pratica. Durante la raccolta delle palline tutti i giocatori verranno fermati fino a raccolta ultimata, purtroppo talvolta questa modalità non viene presa in considerazione e quindi si opera durante la pratica del golf.

È opportuno nella individuazione e valutazione dei rischi considerare:

- ❑ adeguatezza macchinario semovente;
- ❑ opportunità di eliminare interferenza con il gioco;
- ❑ istituire opportune procedure per il normale svolgimento della lavorazione;
- ❑ le procedure devono indicare altresì anche le modalità operative in caso di guasto tecnico del macchinario durante la lavorazione, dovendo l'operatore raggiungere luogo sicuro.

La sicurezza delle aree limitrofe al Campo Pratica può essere garantita solo da grandi alberature e, quando assenti o insufficienti, da reti di protezione. Sono realizzate solitamente in materiale plastico e la sezione della maglia non deve superare i 2,5 cm x 2,5 cm, per impedire il passaggio di una palla da golf. Le reti, oltre ad essere installate lungo il perimetro dell'area di pratica possono essere montate anche sopra, a costituire una vera e propria "gabbia" chiusa.

Si è fatto quanto predetto negli interventi di raccolta palline?	NO	SI
--	----	----

## CADDIE

Figura la cui presenza è sempre meno frequente nei nostri club.

Nonostante tutto, in occasione di competizioni o in casi particolari accompagna i giocatori.

La valutazione dei rischi, la formazione e l'informazione sono d'obbligo, essendo il caddie equiparabile ad un lavoratore.

Il decreto legislativo 81/08 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Il caddie è un coadiuvante del giocatore, può essere dipendente di quest'ultimo o un libero professionista. Comunque deve essere considerato un fruitore del campo e dei suoi servizi. Come tale è assoggettato a tutti i possibili rischi intrinseci che ha un giocatore di golf.

Si è fatto quanto predetto negli interventi del caddie?	NO	SI
---	----	----

## RECUPERO GOLF CAR

Questa attività, talvolta trascurata e/o non valutata nei DVR è da considerare con le seguenti modalità:

- il golf car fermo in panne in campo, viene quasi sempre recuperato nei modi più disparati e dal "personale" più svariato.

È d'obbligo:

- valutare il rischio. N.B. anche quello intrinseco alle anomalie che si possono verificare.
- Indicare le procedure per effettuare in sicurezza il recupero.
- Dotare il personale di mezzi di protezione adatti e fornire gli addetti di idonea formazione e informazione.

Chi entra in campo è assoggettato ai rischi intrinseci che lo stesso potrebbe creare ad un fruitore del campo.

Si è fatto quanto predetto negli interventi di recupero dei golf car?	NO	SI
---	----	----

## RIPARAZIONE GOLF CAR

Il golf car recuperato presso il campo verrà portato nella zona adibita al rimessaggio.

La riparazione può essere svolta dal personale dipendente del club. Il DVR terrà conto di questa attività ; in alcuni casi da ditte specializzate "DUVRI".

Nel caso questo lavoro sia dato in appalto a ditte esterne che possono sia effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria e la riparazione dei golf car è corretto affermare che: le nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, la regia del Datore di Lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell'azienda madre. Infatti, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro.

Da qui l'importanza della stesura ed aggiornamento del DUVRI, compreso i costi della sicurezza, e dell'attuazione delle prescrizioni in esso contenute nella logica del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. si dovrà altresì provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori, ed alle valutazioni contenute nel DUVRI, il Datore di Lavoro deve anche valutare le lavorazioni e le attrezzature per effettuarle, con la valutazione di tutti i rischi che ne derivano

Si è fatto quanto predetto negli interventi di riparazione golf car?	NO	SI
--	----	----

## RIPARAZIONE IRRIGAZIONE

La riparazione può essere svolta dal personale dipendente del club. Il DVR terrà conto di questa attività ; in alcuni casi da ditte specializzate "DUVRI".

Nel caso questo lavoro sia dato in appalto a ditte esterne che possono eseguire la manutenzione ordinaria, straordinaria e la riparazione dell'irrigazione, è corretto affermare che: le nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, la regia del Datore di Lavoro committente si estende anche alle attività affidate a ditte esterne da parte dell'azienda madre. Infatti, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (il cosiddetto DUVRI) e garantendo la gestione delle relative misure per garantire la sicurezza sul lavoro.

Da qui l'importanza della stesura ed aggiornamento del DUVRI, compreso i costi della sicurezza, e dell'attuazione delle prescrizioni in esso contenute nella logica del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. si dovrà altresì provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori, ed alle valutazioni contenute nel DUVRI, il Datore di Lavoro deve anche valutare le lavorazioni

e le attrezzature per effettuarle, con la valutazione di tutti i rischi che ne derivano

Si è fatto quanto predetto negli interventi di riparazione irrigazione?	NO	SI
---	----	----

## SEGRETERIA

È opportuno valutare che le attività di segreteria non vengono svolte tutte all'interno della segreteria.

Le attività svolte sono di tipo tecnico-amministrativo svolte all'interno dei locali e fuori. In un campo di golf, si sa, non è mera contabilità il lavoro del segretario e dei suoi collaboratori.

Infatti queste figure insieme a quella del direttore garantiscono il buon funzionamento delle strutture, organizzazione e gestione eventi, sono i referenti per tutti i disagi e guasti, correlano dall'attività di manutenzione campo alla piscina alla palestra, ecc...

La valutazione del rischio deve entrare in merito a tutte le attività che la segreteria svolge.

*[Enumerazione di tutte le attività che il direttore ed il segretario con i loro collaboratori svolgono all'interno della struttura].*

- Segreteria, colloqui telefonici, videoterminale, ecc.;
- Green fees (ingressi);
- Gestione pro-shop (vendita attrezzatura, abbigliamento);
- Organizzazione di gare;
- Gestione bar e/o ristorante;
- Pubblicità.

Si è fatto quanto predetto negli interventi di segreteria?	NO	SI
--	----	----

## GESTIONE PISCINA

La gestione della piscina può essere affidata internamente o esternamente ad altri soggetti. Comunque si dovrà predisporre il documento: L'AUTOCONTROLLO IN PISCINA ED IL PIANO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Secondo l'Accordo Stato - Regioni Province autonome del 16 Gennaio 2003 e dei relativi atti di recepimento da parte delle regioni, prevede che a partire dal 1° gennaio 2005, tutti gli impianti natatori, a prescindere dalle loro dimensioni, adottino un piano di autocontrollo redigendo un documento di valutazione dei rischi, atto a prevenire i rischi derivanti alla salute degli utenti, dovuti ad una cattiva gestione degli impianti da parte dei gestori.

Infatti il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

è necessario:

- implementare i piani di autocontrollo e la loro corretta applicazione e gestione incluso il servizio analisi di laboratorio;
- realizzare il documento di valutazione dei rischi per le piscine;
- riesaminare e revisionare periodicamente il documento di valutazione dei rischi.

E' stato predisposto?	NO	SI
-----------------------	----	----

## MANUTENZIONE PISCINA

La manutenzione della piscina data in gestione viene di norma eseguita da ditta esterna che secondo la normativa vigente possono generarsi rischi interferenti. Le interferenze individuate ed i possibili rischi andranno analizzati nel DUVRI del committente.

E' stato predisposto?	NO	SI
-----------------------	----	----

## RISTORAZIONE

Le attività di ristorazione, solitamente, sono date in gestione. quindi al proprio interno avranno un proprio Datore di Lavoro che elaborerà un proprio DVR. Dobbiamo considerare tuttavia gli eventuali rischi interferenti che questa attività potrebbe generare alle altre attività e quindi nella redazione del DUVRI andranno considerate:

Le vie di esodo devono sempre garantire una percorrenza facile e sicura. Le condizioni da evitare sono scarsa illuminazione presenza di gradini o dislivelli poco visibili o non segnalati, presenza di oggetti lasciati incustoditi nelle aree stesse. La disposizione di apparecchiature e macchinari deve garantire il loro

corretto uso, deve consentire agevoli spostamenti agli operatori all'interno dell'area in oggetto dell'attività che svolgono. Presso gli spazi di lavoro antistanti possano essere occupati da questa attività con sedie e ombrelloni che possono interferire con normale attività. Le interferenze individuate ed i possibili rischi andranno analizzati nel DUVRI.

È però opportuno verificare inoltre:

- a) che i luoghi dati in gestione rispettino tutte le normative;
- b) le attrezzature messe a disposizione siano a norma;
- c) stabilire a carico di chi è la manutenzione ed il mantenimento dei mezzi antincendio, impianti elettrici e di aspirazione.

E' stato predisposto?	NO	SI
-----------------------	----	----

### SERVIZIO CADDIE MASTER

Nel golf il ruolo di colui o colei che porta le mazze è attribuito al Caddie o Portabastoni che svolge anche la funzione di consulente tecnico e strategico del giocatore durante la gara.

Il Caddie Master o Responsabile dei caddies e del deposito delle sacche. Ogni club attribuisce svariate e diverse funzioni ai Caddie Master. E' necessario che si individui con precisione le attività che questo soggetto esplica al fine di inquadrarlo nel processo lavorativo. In qualsiasi caso la valutazione del rischio per questa figura deve essere puntuale e precisa sulle attività da esso veramente svolte.

Attività svolta dal nostro Caddie Master:

- 1. ....
- 2. ....

E' stato predisposto?	NO	SI
-----------------------	----	----

## **Ringraziamenti**

Si ringraziano i dott. Alessandro De Luca e Massimo Mocioni della Sezione Tappeti Erbosi della Federazione Italiana Golf per la revisione critica dei testi.

## **Materiale fotografico (in ordine di apparizione)**

Massimo Mocioni: pag. 34  
Alberto Peonia: pag. 35  
Comune Torino: pag. 37  
Sergio Vellar: pag. 38  
Sabrina Verde: pagg. 44, 50  
Giuseppe Capello: pagg. 46, 48, 49.

Si ringraziano i Sigg. Sergio Vellar (GC Asiago), Alberto Peonia (GC Bogogno) e il Comune di Torino per il materiale fotografico messo a disposizione.



## **RICONOSCIMENTO AMBIENTALE IMPEGNATI NEL VERDE**

Impegnati nel verde promuove un approccio responsabile nella gestione delle risorse naturali, sia in termini quantitativi sia qualitativi, senza intaccare la qualità di gioco.

Impegnati nel verde intende premiare quei circoli di golf che di anno in anno hanno saputo proporre tecnologie, metodologie, progettazioni e gestioni in grado di sviluppare un miglioramento ambientale nei seguenti campi:

1. Acqua
2. Biodiversità
3. Paesaggio
4. Energia
5. Rifiuti